

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge</i>)	10
Sull'ordine dei lavori	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6

SEDE REFERENTE:

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. C. 1185 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9

SEDE REFERENTE

Martedì 17 giugno 2008. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 10.05.

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

C. 1185 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Sull'ordine dei lavori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone, concordi le Commissioni, di procedere ad un'inversione dell'ordine del

giorno della seduta odierna, nel senso di passare prima all'esame in sede referente del disegno di legge C. 1185 e, quindi, alla riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite.

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 giugno 2008.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati 373 emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato*).

Alcuni degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati al decreto-legge n. 93 del 2008 presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

Ricorda infatti che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte

emendative che non siano strettamente riconducibili alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Queste considerazioni valgono, in particolare, per alcune proposte emendative che prevedono complessive misure di politica economica che si propongono di sostituire l'eliminazione dell'ICI sulla prima casa prospettata dall'articolo 1 del decreto-legge con interventi di carattere alternativo che tuttavia non hanno una diretta connessione con il contenuto proprio del decreto-legge.

Si riferisce, ad esempio, alle proposte emendative che prevedono il riconoscimento di agevolazioni tributarie per i conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero misure a sostegno delle famiglie.

Per quanto attiene alle proposte emendative che individuano mezzi di copertura alternativi, esse sono state considerate ammissibili nella misura in cui gli interventi prospettati risultino strettamente strumentali rispetto a tale finalità. Conseguentemente, non sono stati giudicati ammissibili gli emendamenti che non recano disposizioni puntuali direttamente preordinate ad assicurare effetti compensativi.

Sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:

Galletti 1.1 e 1.05, i quali istituiscono un contributo in denaro alla genitorialità;

Ceccuzzi 1.47, il quale modifica la disciplina in materia di determinazione

del carattere di ruralità dei fabbricati ai fini fiscali;

Vannucci 1.60, il quale differisce fino al 30 settembre 2008 il termine entro il quale i comuni possono inviare al Ministero dell'interno la certificazione relativa delle minori entrate a titolo di ICI sugli immobili classificati nella categoria catastale D;

Lenzi 1.01, 1.02 e 1.03, i quali prevedono che, per la quota delle spese in conto capitale effettuate dagli enti locali relative ad opere finanziarie in anni precedenti il 2008, eccedenti il limite di spesa stabilito dal Patto di stabilità, gli enti locali possono usufruire del fondo presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 27, della legge finanziaria per il 2005, che viene a tal fine rifinanziato;

Ventura 1.04, il quale incrementa le detrazioni fiscali per i canoni di locazione;

Galletti 1.06, il quale prevede la rideterminazione dell'importo degli assegni familiari;

Galletti 1.09, il quale istituisce un contributo a parziale rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle rette scolastiche dei figli minori presso le scuole paritarie;

Galletti 1.010, il quale estende al periodo di imposta 2008 le disposizioni in materia di detrazione fiscale delle spese per asili nido istituite dalla legge finanziaria per il 2006;

Galletti 1.012 e 1.013, i quali modificano la disciplina fiscale in materia di detrazione fiscale delle spese mediche;

Galletti 1.07, il quale prevede che la detrazione fiscale per le spese per frequenza dei corsi di istruzione secondaria e universitaria valga anche per le spese relative all'acquisto dei testi scolastici, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro.

Galletti 1.011, il quale istituisce una detrazione fiscale di importo pari al 19

per cento per le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con tre o più figli a carico;

Galletti 1.08, il quale concede un contributo per ogni figlio appartenente a nuclei familiari che abbiano un reddito complessivo non superiore ad euro 50.000;

Borghesi 1.014 e Messina 1.015, i quali concedono un'ulteriore detrazione per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

Marinello 1.016, il quale sopprime norme che prevedono lo svolgimento di indagini per l'attribuzione della partita IVA;

Marinello 1.017, il quale sopprime le disposizioni in materia di limitazione all'uso del contante per il pagamento dei professionisti contenute nel decreto-legge n. 223 del 2006 (cosiddetto decreto Visco-Bersani);

Reguzzoni 1.018, il quale incrementa l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF;

Marinello 1.019, il quale sopprime le disposizioni in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007;

Borghesi 2.8 e 2.28 e Costantini 5.63, limitatamente alla lettera *e-bis*) ed ai commi da 12-*bis* a 12-*undecies* della parte consequenziale, i quali recano, a fini di copertura, un articolato complesso di norme di carattere organizzativo ed ordinamentale che incidono sulla disciplina della spesa di funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo, sulla disciplina dei rimborsi elettorali, sul trattamento economico dei ministri, viceministri e dei sottosegretari di Stato, sulle comunità montane, disponendone la soppressione e il trasferimento delle relative funzioni, sulla composizione degli organi

dei comuni e delle province e sui consigli di amministrazione delle società partecipate degli enti locali.

A questo riguardo ricorda che tali norme, già contenute in emendamenti riferiti al decreto-legge n. 80 del 2003, recante misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo del 2008, in occasione della discussione in Assemblea di quel provvedimento sono state dichiarate inammissibili, in quanto estranee per materia, dalla Presidenza della Camera, la quale ha ribadito che il criterio della stretta attinenza al contenuto del decreto-legge si applica anche con riferimento alle disposizioni di copertura di oneri recati da proposte emendative;

Barbato 2.11, il quale istituisce un credito di imposta per favorire l'assunzione di lavoratrici;

Messina 3.2, Ceccuzzi 3.18 e Strizzolo 3.01, i quali intervengono sulla disciplina in materia di estinzione anticipata e di portabilità dei mutui sulla prima casa, di cui al decreto-legge n. 7 del 2007;

Ceccuzzi 3.14, il quale modifica la disciplina in materia di detrazione fiscale degli interessi passivi sui mutui contratti per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale;

Ceccuzzi 3.15, limitatamente al comma 8-*ter*, il quale modifica la disciplina in materia di determinazione del carattere di ruralità dei fabbricati ai fini fiscali;

Ciccanti 3.17, il quale interviene a sospendere le procedure esecutive immobiliari relative ai mutui ipotecari sulla prima casa;

Galletti 3.16, il quale incrementa l'importo massimo detraibile degli interessi passivi per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale del 10 per cento per ogni figlio legittimo o naturale a carico fino ad un importo complessivo non superiore a 6.000 euro;

Oliverio 3.19, il quale prevede che con la medesima convenzione di cui al comma 1 dell'articolo 3 siano definite le modalità di rinegoziazione di mutui per trasformazioni fondiari dell'acquisto di terreni a destinazione agricola e di fabbricati rurali contratti da aziende agricole e da singoli imprenditori agricoli;

Sposetti 4.01, il quale prevede che la consultazione degli elenchi dei contribuenti ai fini IVA e delle imposte sui redditi possa essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica;

Sposetti 4.02, il quale prevede che la detrazione fiscale per le erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici si applica, a decorrere dal periodo di imposta 2008, ai partiti e movimenti politici presenti in Parlamento alla data del 31 dicembre 2007;

Causi 5.219, il quale reca una norma di interpretazione autentica relativa alla disciplina dei titoli per l'iscrizione di ipoteca su beni immobili e l'applicazione del fermo su beni mobili registrati nell'ambito delle procedure di riscossione coattiva.

Invita quindi i presentatori a ritirare tali proposte emendative.

Antonio BORGHESI (IdV) esprime perplessità su taluni giudizi di inammissibilità, chiedendo ai presidenti di fissare un termine entro il quale possano essere presentate deduzioni avverso tali valutazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, conformemente alla prassi in materia, fissa alle ore 12 il termine per la presentazione delle richieste di revisione dei giudizi di inammissibilità testé pronunciate.

Rinvia quindi alle ore 14.30 il seguito dell'esame del provvedimento, riservandosi altresì di convocare, al termine della seduta pomeridiana in sede referente, un'ulteriore riunione congiunta degli uffici di presidenza delle Commissioni riunite.

La seduta termina alle 10.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 17 giugno 2008.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 10.25 alle 10.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 17 giugno 2008. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

C. 1185 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana della giornata odierna.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che sono stati ritirati i seguenti emendamenti: Osvaldo Napoli 1.22, 1.28, 1.39 e 1.48; Marinello 5.20, 5.51, 5.71, 5.122, 5.132, 5.166, 5.208 e 5.210 e Guido Dussin 5.69.

Avverte inoltre che è pervenuta la richiesta di riesame delle inammissibilità già pronunciate nella seduta antimeridiana relativamente a 24 proposte emendative.

In linea generale, le richieste di riesame vengono motivate con riferimento al titolo del provvedimento che richiama l'obiettivo della salvaguardia del potere di acquisto delle famiglie. Ciò, tuttavia, alla luce dei precedenti ampiamente consolidati, in presenza di provvedimenti di urgenza, non può ritenersi sufficiente a giustificare l'ammissibilità di proposte emendative che non siano strettamente riconducibili alle materie che costituiscono l'oggetto del provvedimento cui le stesse si riferiscono.

Tale oggetto, come già sottolineato nell'odierna seduta antimeridiana, coincide con il contenuto delle disposizioni recate dal provvedimento. In questo caso non vale, in sostanza, la regola che è applicata con riferimento al disegno di legge finanziaria, rispetto al quale sono sicuramente ammissibili proposte emendative che prefigurano interventi alternativi a quelli indicati nel testo governativo, purché finalizzati agli obiettivi del provvedimento.

Né può valere, nel caso di specie, l'argomento per cui ai criteri più rigorosi adottati per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative riferite ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge si è derogato in presenza di provvedimenti d'urgenza di carattere prevalentemente economico incidente su una pluralità di materie. Il provvedimento in esame, infatti, non sembra rispondere alle caratteristiche evidenziate, componendosi di soli cinque articoli, di cui uno rispondente a mere finalità di copertura ed un altro, recante misure per il trasporto aereo, destinato ad essere soppresso, in quanto analoghe disposizioni sono già state inserite in altro provvedimento esaminato dalla Camera. I restanti articoli definiscono in termini contenuti il perimetro della materia del provvedimento.

Per questo motivo, ritiene che le richieste di riesame non possano essere accolte e conferma, d'accordo con il Presidente della Commissione finanze, le dichiarazioni di inammissibilità.

Sergio D'ANTONI (PD) ritiene che le considerazioni espresse dal Presidente avvalorino l'esigenza, già evidenziata nel corso del dibattito, di modificare il titolo del provvedimento in esame. Reputa infatti che, rispetto ad un decreto-legge finalizzato a salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, non possano essere considerati estranei per materia emendamenti che prevedono misure di sostegno ai locatari di immobili utilizzati come abitazione principale.

Alberto FLUVI (PD) esprime perplessità sulle decisioni assunte in materia di inam-

missibilità dai Presidenti delle Commissioni, ricordando che, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge, relativo all'emergenza nel settore rifiuti, sono stati ritenuti ammissibili presso la Commissione ambiente, e successivamente approvati, emendamenti concernenti l'organizzazione del Ministero dell'ambiente e il riordino delle agenzie e degli istituti con compiti in materia di controllo ambientale, i quali evidentemente non avevano alcuna attinenza rispetto alle misure contenute nel decreto-legge adottato dal Governo.

Ritiene invece che, nel caso del provvedimento in esame, sia gli emendamenti a sostegno degli inquilini, sia gli emendamenti a favore delle famiglie corrispondano alle finalità indicate nel titolo del decreto-legge. Analoga considerazione vale, a suo giudizio, per gli emendamenti che intervengono sulla disciplina della portabilità dei mutui, ricordando in proposito che nel corso del dibattito è stato evidenziato come le misure recate dall'articolo 3 del decreto-legge in merito alla rinegoziazione dei mutui contratti per l'acquisto della prima casa rappresentino una forma di intervento che si aggiunge a quelle già previste a favore dei mutuatari, quali, in primo luogo, la stessa portabilità. Si è altresì rilevato come l'attuale disciplina della portabilità richieda alcuni interventi di revisione e di perfezionamento al fine di rendere più ampio il ricorso a tale strumento.

Alla luce delle considerazioni svolte, sollecita pertanto i Presidenti a rivedere il giudizio di inammissibilità sugli emendamenti evidenziati.

Ivano STRIZZOLO (PD), nel condividere le considerazioni generali svolte dai deputati già intervenuti, richiama l'attenzione dei Presidenti sull'articolo aggiuntivo 3.01 a propria firma, che interviene sulla procedura di cancellazione delle ipoteche su beni immobili per le parti del territorio nazionale dove vige il sistema tavolare, estendendo le previsioni introdotte dal decreto-legge n. 7 del 2007.

Renato CAMBURSANO (IdV), nel richiamare le previsioni recate dal comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento in materia di ammissibilità degli emendamenti riferiti a decreti-legge, sottolinea l'esigenza che tali previsioni siano applicate in modo omogeneo nelle diverse Commissioni e in diversi provvedimenti.

Antonio BORGHESI (IdV) si associa alle considerazioni espresse dal deputato Cambursano, evidenziando come, data l'estrema ampiezza del titolo del decreto-legge, sia assolutamente inconcepibile ritenere inammissibili, in quanto estranee per materia, proposte emendative volte ad introdurre agevolazioni fiscali in favore degli affittuari. Ciò appare tanto più paradossale, se si consideri che vengono dichiarati inammissibili interventi effettivamente volti a rafforzare il potere di acquisto delle famiglie in situazione di difficoltà, laddove l'eliminazione dell'ICI sulla prima casa prevista dall'articolo 1 appare invece finalizzata ad avvantaggiare prevalentemente ceti sociali abbienti.

Ritiene inoltre priva di una motivazione condivisibile il giudizio di inammissibilità di alcuni emendamenti riferita alle disposizioni di copertura finanziaria, ricordando che il Governo in molteplici occasioni ha proposto modifiche alle misure relative alla copertura finanziaria e che il decreto-legge in esame reca numerose disposizioni, che, a fini di copertura finanziaria, intervengono su un'ampia varietà di materie.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ribadisce come la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative presentate si sia basata esclusivamente sulle norme del Regolamento vigenti in materia, nonché sugli indirizzi interpretativi in merito contenuti nella circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997. Pertanto, le presidenze delle Commissioni riunite hanno adottato doverosamente criteri di giudizio rigorosi ed imparziali, indipendentemente dall'appartenenza politica dei presentatori degli emendamenti.

Più in particolare, rileva come il decreto-legge in esame abbia carattere so-

stanzialmente puntuale, intervenendo su un ambito circoscritto di questioni, di modo che la definizione degli ambiti materiali di ammissibilità delle proposte emendative risulta sostanzialmente agevole, diversamente da quanto avviene in occasione di decreti-legge aventi caratteristiche multisettoriali, che investono problematiche tra loro eterogenee.

Ribadisce quindi le considerazioni già espresse circa la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative, sottolineando come eventuali decisioni difformi da tali criteri assunte in altre sedi su temi analoghi non attengano evidentemente alla responsabilità delle presidenze delle Commissioni riunite.

Ugo SPOSETTI (PD) invita i Presidenti a svolgere un'ulteriore riflessione relativamente ai suoi articoli aggiuntivi 4.01 e 4.02, i quali intervengono su due questioni di notevole importanza politica che il Governo è chiamato, a suo giudizio, a risolvere.

Si tratta, rispettivamente, della problematica concernente la pubblicabilità anche attraverso strumenti di comunicazione elettronica, degli elenchi dei contribuenti, e della detraibilità a fini IRPEF delle erogazioni liberali effettuate dai contribuenti in favore di soggetti politici non rappresentati in Parlamento. Sottolinea, a tale ultimo proposito, come la problematica rivesta un rilievo politico generale, venendo incontro all'esigenza di colmare un vuoto normativo emerso a seguito delle ultime vicende elettorali, che hanno visto fuoriuscire dall'ambito della rappresentanza parlamentare numerosi soggetti politici presenti nel panorama nazionale.

Pur non contestando il giudizio di inammissibilità espresso su tali articoli aggiuntivi, segnala dunque l'esigenza di affrontare quanto prima le tematiche evidenziate.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Sposetti, comprende la rilevanza delle questioni sollevate, sottolineando peraltro come il Governo disponga

di tutti gli strumenti necessari per affrontare e risolvere i problemi evidenziati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi alla seduta di domani il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 17 giugno 2008.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO

DL 93/20085: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (C. 1185 Governo)**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Al capo V del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prima dell'articolo 32 è inserito il seguente:

« ART. 31-bis. – (Sostegno ai genitori). –

1. Ai genitori che, a seguito della nascita di un figlio, desiderino diminuire l'attività lavorativa per dedicarsi alla sua cura o che siano privi di occupazione, è riconosciuto un contributo alla genitorialità.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai genitori di figli nati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 i genitori risultanti lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato, con lavoro autonomo, senza impiego o studenti.

4. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto per una durata massima di quattordici mesi. Tale termine può essere ripartito tra i genitori con il limite massimo di dodici mesi per uno dei due genitori, e i due mesi restanti costituiscono un'opzione riservata al genitore che non ne ha usufruito.

5. Il contributo è pari ai due terzi dell'importo dell'ultimo stipendio del genitore che sospende l'attività lavorativa o professionale, fino ad un importo massimo di 1.600 euro.

6. Nel caso in cui il genitore sia privo di occupazione o sia studente è comunque assicurato un contributo pari a 800 euro.

7. Il contributo non spetta se il genitore lavoratore o lavoratrice ha optato per il congedo facoltativo parentale di cui all'articolo 32.

8. Nel caso di genitori con più figli il contributo è aumentato del 10 per cento, fermo restando che il suo ammontare non può essere inferiore a 80 euro al mese.

9. Ai fini del trattamento previdenziale si applica quanto previsto dall'articolo 34. ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e con le risorse di cui all'articolo 5.

1. 1. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Volontè, Delfino, Pezzotta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

A decorrere dall'anno 2008 è riconosciuto un credito di imposta pari all'importo dell'imposta dovuta per la somma pagata al titolare dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

2. È riconosciuto un rimborso equivalente all'ICI pagato per la quota parte non compensabile ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno fiscale precedente rispetto a quello del pagamento dell'ICI risulti pari a zero o comunque inferiore all'ICI pagato.

3. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legi-

slativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della stessa.

- 1. 2.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, dopo le parole soggetto passivo *inserire le seguenti:* in vista del trasferimento dell'intera fiscalità immobiliare ai comuni che dovrà essere attuata con decorrenza dal primo gennaio 2009.

- 1. 3.** Lenzi.

Al comma 2, dopo le parole ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, *aggiungere le seguenti* e del comma 4-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

Conseguentemente all'articolo 5, al comma 7, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: « e-bis) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando le risorse del Ministero della solidarietà sociale. ».

- 1. 5.** Bucchino, Fedi, De Micheli, Garavini, Narducci, Porta, Farina.

Al comma 2, dopo le parole ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 504, e successive modificazioni, *aggiungere le seguenti:* nonché quella, non locata, di proprietà di cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero – AIRE – ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

- 1. 6.** Picchi, Di Biagio, Angeli, Berardi, Migliori.

Al comma 2, sopprimere le parole da nonché quelle *fino a* presente decreto.

- 1. 9.** Causi.

Al comma 2, dopo le parole nonché quelle assimilate dal comune *aggiungere le seguenti* di cui all'articolo 3, comma 56, della legge n. 662 del 1996 e all'articolo 59, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 446 del 1997.

- * **1. 10.** Osvaldo Napoli.

Al comma 2, dopo le parole nonché quelle assimilate dal comune *aggiungere le seguenti* di cui all'articolo 3, comma 56, della legge n. 662 del 1996 e all'articolo 59, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 446 del 1997.

- * **1. 11.** Causi, Misiani, Boccia.

Al comma 2, sostituire le parole: regolamento vigente *con le seguenti* regolamento o delibera vigenti.

- 1. 7.** Angela Napoli.

Al comma 2, dopo la parola regolamento *aggiungere le seguenti* o con delibera.

- 1. 8.** Causi.

Al comma 2, dopo le parole regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti in base all'articolo 3, comma 56, della legge n. 662 del 1996 e all'articolo 59, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 446 del 1997.

1. 12. Lenzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'esenzione non si applica alle abitazioni di lusso secondo le caratteristiche individuate ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 recante «Caratteristiche delle abitazioni di lusso». Il maggior gettito relativo viene trasferito dai comuni al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le suddette somme saranno rimborsate ai singoli comuni secondo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo».

1. 13. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 3, dopo le parole e successive modificazioni aggiungere le seguenti: e dall'articolo 1, comma 4-ter del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75.

1. 14. Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 3, dopo le parole sono conseguentemente abrogati aggiungere le seguenti: «le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, incompatibili con la nuova disciplina».

1. 15. Ciccanti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: l'esenzione si applica

altresì ai terreni agricoli inclusi negli strumenti urbanistici quali aree edificabili fino a quando sugli stessi non venga rilasciata autorizzazione a costruire.

Conseguentemente all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo Speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 5 milioni di euro.

1. 16. Cesare Marini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini del pagamento dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare per le persone fisiche, per le cooperative edilizie a proprietà indivisa e per gli Istituti autonomi per le case popolari il termine di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è prorogato al 15 settembre.

1. 17. Zeller, Brugger, Nicco.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. In attesa del riassetto organico del sistema di tassazione sugli immobili in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale che contempli la compartecipazione dei comuni al gettito dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi quelli giudiziari, della proprietà di immobili nonché quelli traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi, la minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A

tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008, a valere su quota parte del gettito dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Al fine di assicurare la tempestività necessaria nell'erogazione ai comuni del rimborso relativo al mancato gettito dell'acconto dell'ICI 2008, il trasferimento compensativo è erogato a ciascun comune, entro e non oltre il 30 giugno 2008, per una quota pari al 55 per cento dell'importo dell'ICI relativa all'abitazione principale risultante dalla certificazione resa in base al decreto ministeriale 15 febbraio 2008 del Ministero dell'interno quale gettito riscosso per l'anno 2007. Entro il 31 luglio il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 settembre 2008. Entro e non oltre il 16 dicembre 2008 è erogata a ciascun comune la differenza tra quanto certificato come mancato gettito in applicazione del presente articolo e quanto già erogato a titolo di acconto. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. A decorrere dall'anno 2009, la Conferenza Stato-Città e autonomie locali stabilisce i criteri per la valutazione dell'effettivo ammontare del mancato gettito, tenendo conto, tra l'altro, della dinamica delle rendite e dei valori catastali registrati dalle statistiche dell'Agenzia del Territorio al 31 dicembre di ciascun anno precedente. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

4-bis. Al fine di garantire l'autonomia tributaria dei comuni, entro il 30 settembre 2008 il Ministro dell'economia e delle

finanze presenta una relazione al Parlamento sulla possibilità e sulla compatibilità economico-finanziaria dell'attribuzione ai comuni dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con riferimento agli atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi quelli giudiziari, della proprietà di immobili nonché quelli traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi. Nella relazione il Ministro evidenzia l'eventuale previsione di meccanismi perequativi fra le regioni tesi al riequilibrio degli effetti finanziari.

1. 18. Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini Cesare, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni in tre rate nei mesi di luglio, settembre, novembre, in aggiunta a quella prevista dal comma *2-bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tenuto conto degli incassi a titolo di ICI effettivamente realizzati nell'anno 2007 per sola annualità di competenza.

A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano,

i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La somma iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno 2008, nell'ambito della missione « Infrastrutture pubbliche e logistica », programma « Sistemi stradali e autostradali », in attuazione dell'articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, affluisce al fondo di cui al comma 2 per l'intero importo di 1.363,5 milioni di euro. A valere sulle predette risorse una quota pari a 611 milioni di euro è versata nell'anno 2008 su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009 per 438 milioni di euro e nell'anno 2010 per 173 milioni di euro.

1. 23. Milo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento dei comuni in attuazione del federalismo fiscale che definisca le modalità della compartecipazione dei comuni al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008, a valere su quota parte del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, allo scopo opportunamente innalzando l'aliquota di compartecipazione dinamica dei

comuni, di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al fine di assicurare la tempestività necessaria nell'erogazione ai comuni del rimborso relativo al mancato gettito dell'acconto dell'ICI 2008, il trasferimento compensativo è erogato a ciascun comune, entro e non oltre il 30 giugno 2008, per una quota pari al 55 per cento dell'importo dell'ICI relativa all'abitazione principale risultante dalla certificazione resa in base al decreto ministeriale 15 febbraio 2008 del Ministero dell'interno quale gettito riscosso per l'anno 2007. Entro il 31 luglio il Ministero dell'interno definisce inoltre il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 settembre 2008. Entro e non oltre il 16 dicembre 2008 è erogata a ciascun comune la differenza tra quanto certificato come mancato gettito in applicazione del presente articolo e quanto già erogato a titolo di acconto. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. A decorrere dall'anno 2009, la Conferenza Stato-Città e autonomie locali stabilisce i criteri per la valutazione dell'effettivo ammontare del mancato gettito, tenendo conto, tra l'altro, della dinamica delle rendite e dei valori catastali registrati dalle statistiche dell'Agenzia del Territorio al 31 dicembre di ciascun anno precedente. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

1. 19. Ventura, Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini Cesare, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-*bis* dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. Al fine di assicurare la tempestività necessaria nell'erogazione ai comuni del rimborso relativo al mancato gettito dell'acconto dell'ICI 2008, il trasferimento compensativo è erogato a ciascun comune, entro e non oltre il 30 giugno 2008, per una quota pari al 55 per cento dell'importo dell'ICI relativa all'abitazione principale risultante dalla certificazione resa in base al decreto ministeriale 15 febbraio 2008 del Ministero dell'interno quale gettito riscosso per l'anno 2007. Entro il 31 luglio il Ministero dell'interno definisce inoltre il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 settembre 2008. Entro e non oltre il 16 dicembre 2008 è erogata a ciascun comune la differenza tra quanto certificato come mancato gettito in applicazione del presente articolo e quanto già erogato a titolo di acconto. A decorrere dall'anno 2009 il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel

rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

- 1. 20.** Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini Cesare, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. A tal fine, è erogato un trasferimento compensativo per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 30 giugno 2008 e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 31 dicembre 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.

- 1. 21.** Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:

4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244, in riferimento all'andamento della base imponibile ed al mancato gettito certificato.

* **1. 24.** Causi, Misiani, Boccia.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:

4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in riferimento all'andamento della base imponibile ed al mancato gettito certificato.

* **1. 22.** Osvaldo Napoli.

Al comma 4, sostituire le parole: pari a 1.700 milioni di euro con le seguenti: pari a 1.761 milioni di euro.

Conseguentemente:

a) *Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

« 6-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 61 milioni di euro. ».

b) *All'articolo 5, comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) quanto a 1.046,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1. 25. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 4, dopo le parole è rimborsata aggiungere le seguenti: interamente

entro il corrente anno 2008 e dopo le parole sono stabiliti aggiungere la seguente: inderogabilmente.

1. 26. Bosi, Galletti.

Al comma 4, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il rimborso è determinato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni vigenti per l'anno 2007.

1. 27. Paroli.

Al comma 4, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: entro il 31 luglio 2008.

1. 32. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno e l'ANCI, attraverso l'Istituto di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005, costituiscono la banca dati ICI volta ad individuare la base imponibile distinta, per singolo comune, per categoria di immobile. Sulla base di tali dati, a decorrere dall'anno 2009, con provvedimento del Ministero dell'economia vengono individuati i relativi stanziamenti per erogare ogni anno i dovuti trasferimenti compensativi ad ogni singolo comune.

1. 29. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: A tal fine il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ANCI, tramite l'Istituto di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005, costituiscono la banca dati ICI volta ad individuare la base imponibile, per singolo comune, distinta per categoria di immobile.

* **1. 28.** Osvaldo Napoli.

Al comma 4, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: A tal fine il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ANCI, tramite l'Istituto di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005, costituiscono la banca dati ICI volta ad individuare la base imponibile, per singolo comune, distinta per categoria di immobile.

* **1. 30.** Causi, Misiani, Boccia.

Al comma 4, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: La erogazione del rimborso deve comunque essere effettuata in due rate, di cui la prima entro e non oltre il 31 agosto 2008 e la seconda con scadenza al 31 dicembre 2008.

1. 31. Galletti, Ciccanti, Romano, Occhiuto, Bosi, Delfino.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per far fronte ai problemi di liquidità dei comuni è trasferita una quota di acconto pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno.

1. 33. Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare ai comuni entro il 30 giugno 2008, in forma di anticipazione dei trasferimenti compensativi del mancato gettito ICI abitazione principale, l'importo pari al 55 per cento del relativo gettito ICI risultante dai conti consuntivi 2006 e dai più recenti dati disponibili.

* **1. 34.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare ai comuni entro il

30 giugno 2008, in forma di anticipazione dei trasferimenti compensativi del mancato gettito ICI abitazione principale, l'importo pari al 55 per cento del relativo gettito ICI risultante dai conti consuntivi 2006 e dai più recenti dati disponibili.

* **1. 35.** Causi, Misiani, Boccia.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare ai comuni entro il 15 giugno 2008, in forma di anticipazione dei trasferimenti compensativi del mancato gettito ICI abitazione principale, l'importo pari al 55 per cento del relativo gettito ICI risultante dai conti consuntivi 2006 e dai più recenti dati disponibili.

1. 36. Marchignoli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In sede di prima applicazione, al fine di evitare deficienze di cassa presso gli enti locali, il Ministero dell'interno ripartisce ed accredita il 45 per cento della somma indicata nel comma 3 entro il 30 giugno 2008. Il riparto è effettuato tenendo conto delle minori entrate di ciascun ente, derivanti dall'attuazione del presente articolo.

1. 37. Armosino, Osvaldo Napoli, Marinello, Pagano, La Loggia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma precedente, viene erogato ai comuni un trasferimento entro il 30 giugno 2008 corrispondente al 60 per cento dell'importo del gettito totale per abitazione principale indicato nella certificazione già trasmessa entro il 30 aprile 2008 presentata ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Il decreto di cui al comma precedente dovrà provvedere alla copertura integrale dei minori introiti effettivi dei comuni.

1. 38. Lenzi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto è approvato, con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'ANCI, il modello di certificazione con i termini e le modalità per la trasmissione dell'effettivo gettito ICI prima casa, anno 2008 e seguenti, ai fini della determinazione del conguaglio definitivo delle somme spettanti ai sensi dei commi 1 e 2. Tale conguaglio sarà erogato con la prima rata dei trasferimenti erariali.

* **1. 39.** Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto è approvato, con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'ANCI, il modello di certificazione con i termini e le modalità per la trasmissione dell'effettivo gettito ICI prima casa, anno 2008 e seguenti, ai fini della determinazione del conguaglio definitivo delle somme spettanti ai sensi dei commi 1 e 2. Tale conguaglio sarà erogato con la prima rata dei trasferimenti erariali.

* **1. 40.** Causi, Misiani, Boccia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per far fronte ai problemi di liquidità è erogato un trasferimento compensativo per una quota pari al 90 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune della regione Campania interessato dall'emergenza rifiuti entro e non oltre il 30 giugno 2008. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità del rimborso.

1. 41. Barbato.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il limite dei tre dodicesimi di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è maggiorato dell'importo equivalente al credito dell'ICI determinatosi, per effetti di cui ai commi precedenti, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato.

1. 42. Bosi, Galletti, Delfino.

Sopprimere il comma 5:

Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, alla seguente autorizzazione di spesa: Articolo 2, comma 568: Comitato italiano paraolimpico sostituire:

2008: - 2;

2009: - 1;

2010: - 1.

Con le seguenti:

2008: - 0,64;

2009: - 1,36;

2010: - 1,36.

1. 61. Nannicini, Ceccuzzi.

Sopprimere il comma 5.

1. 43. Lenzi.

Sopprimere il comma 6.

1. 44. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente

provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **1. 45.** Marchi, Graziano, Marchignoli, Ria, Vannucci, Baretta.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **1. 46.** Ciccanti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L'articolo 42-bis della legge 29 novembre 2007, n. 222, è abrogato.

1. 47. Ceccuzzi, Strizzolo.

Sopprimere il comma 7.

* **1. 48.** Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 7.

* **1. 49.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Il documento di programmazione economico-finanziaria fissa, su base almeno triennale, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato della pressione fiscale e la sua ripartizione tra i livelli di governo centrale e locale.

1. 50. Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano,

Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: Il documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2009-2011 conterrà le proposte del Governo, per ciascun livello di governo territoriale, relative al livello programmato dei saldi da rispettare sia in sede di bilancio di previsione sia in sede di consuntivo, il livello di ricorso al debito, nonché il livello programmato della pressione fiscale e la sua ripartizione tra i livelli di governo centrale e locale. Previa una fase di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le indicazioni del documento di programmazione economico-finanziaria verranno recepite nella legge Finanziaria per il 2009. A tal fine il Ministero dell'economia fornisce agli altri livelli di governo strumenti banche dati e metodologie utilizzate per la costruzione dei quadri tendenziali di finanza pubblica distinti per livelli di governo. Gli obiettivi programmati sono vincolanti anche ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

1. 51. Causi, Misiani, Boccia.

Al comma 7, dopo le parole: e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, *aggiungere le seguenti:* e comunque fino al 31 dicembre 2008.

1. 53. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 7, dopo le parole: del nuovo patto di stabilità interno *aggiungere le seguenti:* e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

1. 52. Cesare Marini.

Al comma 7, sopprimere le parole: delle regioni e.

- 1. 55.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 7, dopo le parole: delle regioni e degli enti locali *aggiungere le seguenti:* che hanno rispettato il patto di stabilità interno in vigore.

- 1. 54.** Galletti, Tabacci, Ciccanti, Romano, Occhiuto, Delfino.

Al comma 7, sopprimere le parole: ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.

- 1. 56.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *con le seguenti:* approvato dall'organo esecutivo.

- 1. 57.** Carella.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È altresì fatta salva la possibilità per i comuni, a decorrere dal periodo di imposta 2009, di deliberare modifiche delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili anche in misura, rispettivamente, inferiore o superiore a quella indicata dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

- 1. 58.** Boccia.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione dei

servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per l'accertamento e la riscossione di altre entrate e per le relative attività propedeutiche, connesse o complementari.

- 1. 59.** Strizzolo, Ceccuzzi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento recante « Determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni » di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e finanze 1° luglio 2002, n. 197, in applicazione dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale « D », per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, se non già presentate, devono essere trasmesse al Ministero dell'interno – Direzione centrale della finanza locale, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 30 settembre 2008.

- 1. 60.** Vannucci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni in materia di pagamenti).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 679-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i pagamenti di spese in conto capitale relative ad opere finanziate in anni precedenti il 2008, che eccedono il limite di spesa stabilito, possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l'anno 2008 di euro 300.000.000. Le anticipazioni sono estinte

dagli enti locali entro il 31 dicembre 2010 ed i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, sono a carico del bilancio delle singole Amministrazioni. Gli enti interessati comunicano al CIPE entro il 31 maggio 2008, le fatture, le relative scadenze di pagamento nonché le coordinate bancarie dei beneficiari. Entro il 15 luglio 2008 il CIPE comunica agli enti ed alla Cassa depositi e prestiti Spa l'elenco dei pagamenti ammessi al beneficio secondo criteri e priorità fissate dal Comitato stesso. La Cassa depositi e prestiti Spa provvede al pagamento con addebito dei relativi interessi a carico degli enti, comunicando le modalità di rimborso, da utilizzare secondo le disponibilità dei Comuni e comunque entro il 31 dicembre 2010.

Le somme anticipate vengono computate nei limiti di cui al comma 679-bis citato al momento della restituzione alla Cassa depositi e prestiti.

1. **01.** Lenzi, Misiani, Marchi, Marchignoli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Anticipazioni della Cassa Depositi e Prestiti per spese degli enti locali).

1. Le spese in conto capitale degli enti locali finanziate con risorse impegnate entro il 31 dicembre 2007, che eccedono il limite di spesa stabilito dal Patto di Stabilità di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere anticipate a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.

A tal fine il fondo è dotato, per l'anno 2008, di 700 milioni di euro.

Le anticipazioni sono rimborsate dagli enti locali entro il 31 dicembre 2012, in

misura non inferiore al 20 per cento delle somme anticipate per ogni anno. I relativi interessi determinati e liquidati in base a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 35 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro il 29 febbraio 2008. Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 dicembre 2008, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. **02.** Lenzi, Misiani, Marchi, Marchignoli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Anticipazioni della Cassa Depositi e Prestiti per spese degli enti locali).

1. Le spese in conto capitale degli enti locali finanziate con risorse impegnate entro il 31 dicembre 2007, che eccedono il

limite di spesa stabilito dal Patto di Stabilità di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere anticipate a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.

A tal fine il fondo è dotato, per l'anno 2008, di 700 milioni di euro.

Le anticipazioni sono rimborsate dagli enti locali entro il 31 dicembre 2012, in misura non inferiore al 20 per cento delle somme anticipate per ogni anno. I relativi interessi determinati e liquidati in base a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 35 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro il 29 febbraio 2008. Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 30 aprile 2008, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 03. Lenzi, Misiani, Marchi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Incremento delle detrazioni per canoni di locazione).

1. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai comma 01 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: « euro 300 » sono sostituite da: « euro 500 »;

b) alla lettera b) le parole: « euro 150 » sono sostituite da: « euro 250 ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008.

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 11, inserire i seguenti:

11-bis. A decorrere dall'anno 2008 è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, una quota pari al 10 per cento delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato relative agli acquisti di beni e servizi.

11-ter. I Ministeri presentano alla Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 novembre 2008, una richiesta di rilascio di una quota non superiore al 50 per cento delle risorse finanziarie accantonate ai sensi del comma 11-bis, anche interessando le unità previsionali di base in misura non proporzionale e diversa da quanto inizialmente previsto. La richiesta di rilascio è corredata da un motivato piano dei fabbisogni e da un'analisi dei relativi costi.

11-quater. La Ragioneria generale dello Stato, con il supporto della Consip s.p.a., valuta la congruità del piano e definisce eventuali interventi di ottimizzazione. La metodologia per la valutazione dei piani è

definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.

11-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito del procedimento di cui ai commi *11-ter* e *11-quater*, sono disposte variazioni degli accantonamenti di cui al comma *11-bis*, nei limiti previsti dal comma *11-ter*.

11-sexies. Sulla base delle risultanze del procedimento di cui ai commi *11-ter* e *11-quater*, la Consip s.p.a. individua e realizza iniziative specifiche di contenimento della spesa per le singole amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche ricoprendo il ruolo di stazione appaltante per l'acquisto di beni e servizi di uso specifico in nome e per conto delle medesime amministrazioni.

11-septies. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.

1. 04. Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al capo V del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della pater-

nità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prima dell'articolo 32 è inserito il seguente:

« **ART. 31-bis.** – (*Sostegno ai genitori*). –

1. Ai genitori che, a seguito della nascita di un figlio, desiderino diminuire l'attività lavorativa per dedicarsi alla sua cura o che siano privi di occupazione, è riconosciuto un contributo alla genitorialità.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai genitori di figli nati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 i genitori risultanti lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato, con lavoro autonomo, senza impiego o studenti.

4. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto per una durata massima di quattordici mesi. Tale termine può essere ripartito tra i genitori con il limite massimo di dodici mesi per uno dei due genitori, e i due mesi restanti costituiscono un'opzione riservata al genitore che non ne ha usufruito.

5. Il contributo è pari ai due terzi dell'importo dell'ultimo stipendio del genitore che sospende l'attività lavorativa o professionale, fino ad un importo massimo di 1.600 euro.

6. Nel caso in cui il genitore sia privo di occupazione o sia studente è comunque assicurato un contributo pari a 800 euro.

7. Il contributo non spetta se il genitore lavoratore o lavoratrice ha optato per il congedo facoltativo parentale di cui all'articolo 32.

8. Nel caso di genitori con più figli il contributo è aumentato del 10 per cento, fermo restando che il suo ammontare non può essere inferiore a 80 euro al mese.

9. Ai fini del trattamento previdenziale si applica quanto previsto dall'articolo 34 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Fondo per le politiche per la famiglia, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

- 1. 05.** Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Volontè, Delfino, Pezzotta.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Nei limiti della maggiore spesa di 900 milioni annui a decorrere dall'anno 2008 gli importi complessivi degli assegni per i nuclei familiari indicati nelle relative tabelle sono rideterminati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con il sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri fino a: si provvede con le seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 3.349 milioni di euro che aumentano a 3.564,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 3.101,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 2.660 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;

e sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e

quanto a 1.885,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

- 1. 06.** Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Pezzotta, Compagnon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo a parziale rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle rette scolastiche dei loro figli minori presso le scuole paritarie nel limite massimo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

- 1. 09.** Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Volontè, Delfino, Pezzotta, Compagnon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche al periodo di imposta 2008 per un importo complessivamente non superiore a 1.264 euro per ogni figlio.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 71 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

1. 010. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Compagnon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « per la parte che eccede lire 250 mila » sono aggiunte le seguenti: « La detrazione è pari all'intero importo delle spese mediche sostenute dal contribuente nel caso in cui abbia almeno un figlio a carico, per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro ».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri *fino a:* si provvede *con le seguenti:* Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.949 milioni di euro che aumentano a 3.164,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.701,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 2.260 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;

e sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante

riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.485,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

1. 012. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Pezzotta, Compagnon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sopprimere le parole: « per la parte che eccede lire 250 mila ».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri *fino a:* si provvede *con le seguenti:* Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.949 milioni di euro che aumentano a 3.164,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.701,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 2.260 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;

e sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.485,8 milioni di euro a decor-

rere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

- 1. 013.** Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) le spese per frequenza, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a 5.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri *fino a*: si provvede *con le seguenti*: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.649 milioni di euro che aumentano a 2.864,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.401,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.960 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;

e sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.185,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

- 1. 07.** Galletti, Buttiglione, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Compagnon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

i-novies) le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con tre o più figli a carico, per un importo complessivo non superiore a 3.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri fino a: si provvede con le seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.649 milioni di euro che aumentano a 2.864,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.401,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.960 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;

e sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.185,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

- 1. 011.** Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Pezzotta.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Per ogni figlio appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo non superiore ad euro 50.000

e frequentante la scuola secondaria di 1° grado e 2° grado è concesso un contributo, rispettivamente, di 200 e 300 euro annui.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 settembre di ogni anno, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale il contributo può essere riscosso, previa verifica dell'effettiva iscrizione dello studente all'anno scolastico di riferimento.

3. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1993. La condizione reddituale di cui al presente comma è autocertificata dall'esercente la potestà, all'atto della riscossione dell'assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri fino a: si provvede con le seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.749 milioni di euro che aumentano a 2.964,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.501,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 2.060 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;

e sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.285,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

1. 08. Galletti, Buttiglione, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Compagnon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Ulteriore detrazione per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale).

1. Al comma 9 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le lettere a) e b) è inserita la seguente:

c) per l'anno 2008 è riconosciuta un'ulteriore detrazione per i beneficiari di cui alle lettere a) e b) del presente comma, il cui importo è pari a 50 euro. Per gli anni successivi tale ulteriore detrazione sarà definita dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare per un pari importo degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1. 014. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Ulteriore detrazione per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale).

1. Al comma 9 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le lettere a) e b) è inserita la seguente:

c) per l'anno 2008 è riconosciuta un'ulteriore detrazione per i beneficiari di cui alle lettere a) e b) del presente comma, il cui importo è pari a 50 euro. Per gli anni successivi tale ulteriore detrazione sarà definita dalla legge finanziaria ai

sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

1. 015. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Suppressione delle indagini per l'attribuzione della partita IVA).

1. I commi 18, 19 e 20 dell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppressi.

1. 016. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Suppressione delle limitazioni all'uso del contante per il pagamento dei professionisti).

1. I commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificati dall'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi.

1. 017. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Per l'anno 2009, l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRE è incrementata di due punti percentuali rispetto a quella determinata per l'anno 2008.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione del comma precedente si

provvederà ai sensi della lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

1. 018. Reguzzoni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Suppressione delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore).

1. L'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è soppresso.

1. 019. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

ART. 2.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 67, sostituire le parole: « 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010 » con le seguenti. « 990 milioni di euro per l'anno 2008, 1.050 per l'anno 2009 e 650 per l'anno 2010;

b) al comma 70, sostituire le parole: 150 milioni di euro » con le seguenti: « 450 milioni di euro ».

2. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnacchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 6.

2. 2. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato, Misiti, Favia.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Lo stanziamento relativo alla voce: « Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo » di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 173.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

2. 3. Messina, Misiti, Favia, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

a) all'articolo 5, comma 9, lettera *b*), sopprimere il numero 14);

b) al medesimo articolo, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

« *9-bis.* Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2009, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 99 milioni di euro.

2. 4. Misiti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Favia.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 9, lettera b), sopprimere il numero 14).

2. 5. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato, Misiti, Favia.

Sopprimere i commi da 1 a 5.

2. 6. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Riduzione del prelievo fiscale sul salario di produttività).

1. Al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese, è introdotta la misura di detassazione del reddito di lavoro dipendente di cui ai commi successivi.

2. La detassazione viene riconosciuta mediante una detrazione nella misura del 23 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

3. La detrazione non compete sulla parte delle predette somme che eccede, per ciascun beneficiario, l'importo annuo di 2.500 euro.

4. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al periodo d'imposta 2008. Entro il 30 novembre 2008, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute.

2. 7. Damiano, D'Antoni, Baretta, Fluvi.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. Per l'anno fiscale 2008, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento, entro un limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, delle seguenti somme erogate a livello aziendale dal 1° luglio al 31 dicembre 2008:

a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;

b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;

c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

2. Resta fermo il computo dei redditi di cui al comma 1 ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 3.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una

verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Conseguentemente:

a) all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole: pari, per l'anno 2008, a 2.449 milioni di euro che aumentano a 2.664,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.201,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede: con le seguenti: pari, per l'anno 2008, a 2.649 milioni di euro che aumentano a 2.864,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.291,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;

b) al medesimo articolo, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2008 e 90 milioni di euro per l'anno 2009 mediante:

1) la riduzione dei 30 per cento della spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario;

2) le disposizioni di cui ai commi da 12-bis a 12-undecies del presente articolo;

c) al medesimo articolo, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, le parole: « per l'elezione della Camera dei Deputati » sono sostituite dalle seguenti: « per la relativa elezione che abbiano effettiva-

mente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso ».

12-ter. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato » e il quinto periodo è soppresso.

12-quater Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.

12-quinquies. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Le funzioni svolte dalle comunità montane, soppresse ai sensi di quanto disposto dal presente comma, sono conferite alle province, ovvero, ove costituite, alle unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nel-

l'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

12-sexies. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, le parole: « un terzo » sono sostituite dalle seguenti: « un quarto, arrotondato per difetto »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri ».

12-septies. All'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque ricorrano, le parole: 15.000 abitanti sono sostituite dalle seguenti: 250.000 abitanti.

12-*octies*. All'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza locale e quindi senza prevedere compensi aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite dagli stessi »;

b) al comma 5, le parole: « consiglio d'amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « un consiglio di amministrazione composto al massimo da cinque membri »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I compensi attribuiti ai consiglieri d'amministrazione non possono superare l'importo delle indennità previste per gli assessori dell'ente di maggiori dimensioni appartenente al consorzio ».

12-*novies*. All'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5, dopo le parole: « popolazione complessiva dell'ente », sono aggiunte le seguenti parole: « ; dei consigli delle unioni di comuni fanno parte i consiglieri dei comuni partecipanti, secondo modalità da prevedere all'interno dello statuto, senza oneri aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite ».

12-*decies*. All'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 le parole da: « ovvero » sino alla fine del periodo sono soppresse, e i commi 2 e 3 sono soppressi.

12-*undecies*. All'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifi-

cazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative. ».

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « 3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. ».

2. 8. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. Per l'anno fiscale 2008, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 23 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, delle seguenti somme erogate a livello aziendale dal 1° luglio al 31 dicembre 2008:

a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;

b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;

c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza orga-

nizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

2. Resta fermo il computo dei redditi di cui al comma 1 ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 3.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2008 e 280 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.

2. 9. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. Per l'anno fiscale 2008, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento, entro il limite di importo complessivo di

3.000 euro lordi, delle seguenti somme erogate a livello aziendale dal 1° luglio al 31 dicembre 2008:

a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;

b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;

c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

2. Resta fermo il computo dei redditi di cui al comma 1 ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 3.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2008 e 90 milioni di euro per

l'anno 2009, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.

2. 10. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. Sono escluse dall'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a livello aziendale dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 e previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

2. Agli effetti dell'esclusione dall'imponibile relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma 1 è stabilito entro il limite massimo del cinque per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono.

3. Il regime fiscale di cui ai commi 1 e 2 non si applica quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale previsto dal presente articolo, i contratti di cui al comma 1 sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno natura sperimentale e si applicano fino ad esaurimento delle somme a disposizione del Fondo di cui al comma 6. Trenta giorni prima del termine della

sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

5-bis. È istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali un Fondo di sostegno alla contrattazione di secondo livello con un finanziamento pari a 660 milioni di euro per l'anno 2008 e 430 milioni di euro per l'anno 2009.

2. 13. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. Sono soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 10 per cento le somme erogate a livello aziendale dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 e previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

2. Agli effetti dell'esclusione dall'imponibile relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma stabilito entro il limite massimo del cinque per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono.

3. Il regime fiscale di cui ai commi 1 e 2 non si applica quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale previsto dal presente articolo, i

contratti di cui al comma 1 sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno natura sperimentale e si applicano fino ad esaurimento delle somme a disposizione del Fondo di cui al comma 5-bis. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

5-bis. È istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali un Fondo di sostegno alla contrattazione di secondo livello con un finanziamento pari a 660 milioni di euro per l'anno 2008 e 430 milioni di euro per l'anno 2009.

2. 14. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. Sono escluse dall'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a livello aziendale dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 e previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

2. Agli effetti dell'esclusione dall'imponibile relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma 1 è stabilito entro il limite massimo del cinque

per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono.

3. Il regime fiscale di cui ai commi 1 e 2 non si applica quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale previsto dal presente articolo, i contratti di cui al comma 1 sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno natura sperimentale. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

2. 12. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratrici dipendenti, rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI, del regolamento (CE) n. 2204/2002, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e e), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2008 e 2009, un credito d'imposta d'importo pari rispettivamente a euro 500 per l'anno 2008 e a euro 300 per l'anno 2009, per ciascuna lavoratrice assunta e per ciascun mese.

Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002.

2. I crediti d'imposta di cui al comma 1 sono aggiuntivi, sempre nei limiti del citato regolamento (CE) n. 2204/2002, a quello previsto dall'articolo 2, comma 539, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per quanto compatibili, per l'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 540 al 546 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. 11. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° luglio 2008 con le seguenti: 1° agosto 2008, conseguentemente:

a) sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

b) all'articolo 5, comma 1, elenco 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) Legge 24 dicembre 2007, n. 244 articolo 1, comma 304, sostituire gli importi del 2008 e 2009, con i seguenti: « 2008: 32, 2009: 113,5 »;

2) Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 260 è abrogato;

3) Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 827 è abrogato.

2. 37. Nannicini.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 per cento » con le seguenti: 12 per cento ».

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano altresì applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2008, al settore pubblico

limitatamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato e al Corpo di Polizia penitenziaria.

2. 15. Galletti, Romano, Tabacci, Occhiuto, Poli, Delfino, Pezzotta, Compagnon.

Al comma 1 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 12 per cento.

Conseguentemente, al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano altresì applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2008, al settore pubblico limitatamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente appartenenti al comparto sanità.

2. 16. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Testa, Poli, Pezzotta, Compagnon.

Al comma 1 sostituire le parole: 3.000 con le seguenti: 2.000.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 3.000 con le seguenti: 2.000.

2. 17. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole: somme erogate con le seguenti: somme dovute.

2. 18. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 1 sostituire le parole: a livello aziendale con le seguenti: tramite la contrattazione aziendale e territoriale.

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, nel caso in cui non si svolge la contrattazione aziendale, l'azienda è ob-

bligata a comunicare alle organizzazioni sindacali della provincia corrispondente l'importo delle erogazioni effettuate.

- 2. 19.** Ventura, Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Al comma 1, alla lettera a).

- 2. 20.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- 2. 22.** Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: le prestazioni di cui alla presente lettera non possono comunque eccedere una quota massima superiore al 30 per cento rispetto alle ore complessive di lavoro ordinario stabilite dal contratto di lavoro.

- 2. 23.** Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: le prestazioni di cui alla presente lettera non possono comunque eccedere una quota massima superiore al 20 per cento rispetto alle ore complessive di lavoro ordinario stabilite dal contratto di lavoro.

- 2. 21.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, lettera c) premettere le seguenti parole: previste da contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolativo, i contratti di cui alla lettera c) del comma 1, sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce.

- 2. 24.** Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, sostituire le parole: non concorrono, *con le seguenti:* concorrono e *sopprimere le parole da:* entro il limite massimo fino alla fine del comma.

- 2. 25.** Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con i seguenti:

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione nel settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trovano altresì applicazione per gli appartenenti ai Corpi di polizia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, titolari di reddito non superiore, nell'anno 2007, a 40.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007)

In milioni di euro:

Articolo 1, comma 546:

2008: 100;

2009: 70;

2010: /.

b) al comma 2, sostituire la cifra 1.015,5 » con la cifra: 1.110,5 », e la cifra: « 842,3 » con la cifra: « 912,3 ».

2. 26. Santelli, Ascierio, Bertolini, Cicu, Lorenzin, Paglia, Speciale, Stasi, Marinello, Pagano.

Al comma 5, sopprimere le parole: con esclusivo riferimento al settore privato e, *e le parole:* ,al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Conseguentemente:

a) all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole: « pari, per l'anno 2008, a 2.449 milioni di euro che aumentano a 2.664,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.201,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede » con le seguenti: « pari, per l'anno 2008, a 2.669 milioni di euro che aumentano a 2.884,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.331,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede: »

b) dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

« *e-bis*) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2008 e 130 milioni di euro per l'anno 2009 mediante:

1) la riduzione dei 30 per cento della spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario;

2) le disposizioni di cui ai commi da *12-bis* a *12-undecies* del presente articolo;

c) dopo il comma 12, aggiungere i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157 le parole « per l'elezione della Camera dei Deputati » sono sostituite dalle seguenti: « per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso ».

12-ter. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "in caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato" e il quinto periodo è soppresso.

12-quater. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.

12-quinquies. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Le funzioni svolte dalle comunità montane, soppresse ai sensi di quanto disposto dal presente comma, sono conferite alle province, ovvero, ove costituite, alle unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata, totalmente o in misura prevalente, la comunità montana soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e suc-

cessive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

12-*sexies*. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « un terzo » sono sostituite dalle seguenti: « un quarto, arrotondato per difetto;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono

assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.

12-*septies*. All'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque ricorrano, le parole « 15.000 abitanti » sono sostituite dalle parole « 250.000 abitanti ».

12-*octies*. All'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza locale e quindi senza prevedere compensi aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite dagli stessi »;

b) al comma 5, le parole « consiglio d'amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « un consiglio di amministrazione composto al massimo da cinque membri »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I compensi attribuiti ai consiglieri d'amministrazione non possono superare l'importo delle indennità previste per gli assessori dell'ente di maggiori dimensioni appartenente al consorzio ».

12-*nonies*. All'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5, dopo le parole « popolazione complessiva dell'ente », sono aggiunte le seguenti: « ; dei consigli delle unioni di comuni fanno parte i consiglieri dei comuni partecipanti, secondo modalità da prevedere all'interno dello statuto, senza oneri aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite ».

12-*decies*. All'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 le parole da « ovvero » sino alla fine del periodo sono soppresse, e i commi 2 e 3 sono soppressi.

12-undecies. All'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportante le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative, »;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« 3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

2. 28. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 5, sopprimere le parole: con esclusivo riferimento al settore privato e, *le parole:* , al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Conseguentemente:

a) all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2008 e 130 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella

Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.

2. 29. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: con esclusivo riferimento al settore privato e *e sostituire le parole:* a 30.000 euro *con le parole:* a 25.000 euro.

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo sopprimere le parole da: al fine di valutare *fino a:* successive modificazioni;

b) all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere, la seguente:

« d-bis) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2008 e 130 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo ».

2. 27. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 5, dopo le parole: con esclusivo riferimento al settore privato e, *aggiungere le seguenti:* alle forze dell'ordine e, *e dopo le parole;* al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni *aggiungere le seguenti:* non già richiamate nel presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella

C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.

2. 30. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 5, dopo le parole: con esclusivo riferimento al settore privato e, *aggiungere le seguenti:* alle forze dell'ordine e, *e dopo le parole:* al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni *aggiungere le seguenti:* non già richiamate nel presente comma.

2. 31. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 5, sopprimere le parole: con esclusivo riferimento e *dopo le parole:* settore privato *aggiungere le seguenti:* , al personale del Servizio sanitario nazionale, al comparto sicurezza, al comparto Vigili del fuoco;

conseguentemente:

a) al medesimo articolo, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 849 milioni di euro per l'anno 2008 e di 538,5 milioni di euro per l'anno 2009;

b) all'articolo 5, al comma 7, sostituire la cifra « 2.449 » con la seguente: « 2.649 », la cifra « 2.664,1 » con la seguente: « 2.864,1 », la cifra « 2.201,5 » con la seguente: « 2.338,5 »;

c) all'articolo 5, comma 7, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2008, 137 milioni di euro per l'anno 2009 e 985,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente rela-

tivi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. 32. Ventura, Lanzillotta, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Al comma 5, sopprimere le parole: con esclusivo riferimento e *dopo le parole:* settore privato *aggiungere le seguenti:* , al settore delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

conseguentemente:

a) al medesimo articolo, dopo il comma 6 aggiungere:

« 6-bis. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 899 milioni di euro per l'anno 2008 e di 581,5 milioni di euro per l'anno 2009. »;

b) all'articolo 5, al comma 7, sostituire la cifra « 2.449 » con la seguente: « 2.699 », la cifra « 2.664,1 » con la seguente: « 2.914,1 », la cifra « 2.201,5 » con la seguente: « 2.381,5 »;

c) all'articolo 5, comma 7, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2008, 180 milioni di euro per l'anno 2009 e 985,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. 33. Ventura, Lanzillotta, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchi-

gnoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano altresì applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2008, al settore pubblico limitatamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente appartenenti al comparto sanità.

conseguentemente:

a) all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole: Ai maggiori oneri *fino a*: si provvede *con le seguenti*: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.649 milioni di euro che aumentano a 2.864,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.401,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.960 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;

b) all'articolo 5, comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.185,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

2. 34. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino, Testa, Poli, Pezzotta.

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano altresì applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2008, al settore pubblico limitatamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente appartenenti al perso-

nale ispettivo degli enti preposti al controllo della sicurezza sul lavoro e del lavoro irregolare.

conseguentemente:

a) all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri *fino a*: si provvede *con le seguenti*: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.519 milioni di euro che aumentano a 2.734,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.271,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.830 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.770 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;

b) all'articolo 5, comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.055,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

2. 36. Poli, Ciccanti, Delfino.

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano altresì applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2008, al settore pubblico limitatamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato e al Corpo di Polizia penitenziaria.

conseguentemente:

a) all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da « Ai maggiori oneri » fino a « si provvede » con le seguenti: « Ai mag-

giori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.649 milioni di euro che aumentano a 2.864,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.401,5 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.960 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede »;

b) all'articolo 5, comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.185,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

2. 35. Galletti, Romano, Ciccanti, Tabacchi, Occhiuto, Poli, Delfino, Compagnon.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2008 e di 37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. »

b) al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » inserire le seguenti: « e dalla disposizione di cui al comma 1-bis ».

2. 38. Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Cecuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano,

Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

« d-bis) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2008, 35,5 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.

2. 39. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Sopprimere il comma 6.

* **2. 40.** Ciccanti.

Sopprimere il comma 6.

* **2. 41.** Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) i sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) quanto a 3 milioni di euro mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate a decorrere dall'anno 2008 nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare una minore spesa di pari importo.

- 2. 43.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Alla lettera *b*) dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: « le erogazioni liberali concesse in occasione di festività » fino a: « a lire 500.000, nonché » sono abrogate.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.

- 2. 44.** Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) i sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito,

con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; ».

- 2. 45.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applicano nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008.

- 2. 42.** Ciccanti.

Al comma 6 aggiungere, in fine, le parole: con esclusivo riferimento al settore privato.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008, 7 milioni di euro per l'anno 2009 e 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.

- 2. 46.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

« *6-bis.* Il minore gettito delle addizionali Irpef regionali e comunali determinato dalle disposizioni di cui al presente articolo, viene rimborsato alle singole Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché ai singoli Comuni, per il 50 per cento della somma dovuta, entro il 31 dicembre 2008, e per la somma restante entro il 30 giugno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) quanto a 52 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante

riduzione in maniera lineare delle dotazioni indicate nella Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in modo da assicurare minori spese di pari importo.

- 2. 47.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il minore gettito delle addizionali Irpef regionali e comunali determinato dalle disposizioni di cui al presente articolo, viene rimborsato alle singole Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché ai singoli Comuni, per il 50 per cento della somma dovuta, entro il 31 dicembre 2008, e per la somma restante entro il 30 giugno 2009.

- 2. 48.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

ART. 3.

Sopprimerlo.

- 3. 1.** Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

ART. 3.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-ter. L'atto di surrogazione del mutuo può essere svolto dagli avvocati iscritti all'albo professionale e dai segretari comunali.

- 3. 2.** Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

Al comma 1, dopo le parole: tasso variabile aggiungere le seguenti: a tasso fisso.

- 3. 3.** Ceccuzzi, Strizzolo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

La convenzione indica per le banche aderenti condizioni non vincolanti e derogabili a vantaggio dei mutuatari. Pertanto nella convenzione è espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, condizioni anche migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti, ferma restando l'opzione di portabilità del mutuo, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007.

- 3. 4.** Ceccuzzi, Strizzolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di favorire una maggiore concorrenza del mercato a vantaggio dei mutuatari, le banche e gli intermediari finanziari possono adottare, previa adeguata informazione alla clientela, condizioni migliorative di rinegoziazione dei mutui rispetto a quelle contenute nella convenzione di cui al comma 1.

- 3. 5.** Tabacci, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nella convenzione di cui al comma 1, le singole banche devono adottare, dandone puntuale informazione ai clienti, condizioni migliorative rispetto a quanto già previsto dal presente articolo.

- 3. 6.** Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. La rinegoziazione dovrà essere garantita secondo un modello di calcolo che sancisce il limite massimo di importo rata e di conto interessi complessivo. Tale

modello viene così definito: l'importo massimo di rata rinegoziata si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso finito risultante della media aritmetica dei tassi applicati, secondo i principi vigenti in contratto, nel 2006. La differenza, maturata rispetto a parametro + *spread* attuale e fisso per tutta la durata residua del mutuo, dovrà ritenersi addebitata su un Conto di Finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a 10 anni (rilevato alla data di rinegoziazione) maggiorato di uno *spread* dello 0,50 per cento. Rata e interessi così definiti costituiranno i limiti massimi di rinegoziazione che gli Istituti di Credito potranno offrire anche attraverso una rimodulazione classica di ammortamento alla francese.

3. 7. Ceccuzzi, Nannicini, Strizzolo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le banche e gli intermediari finanziari devono rinegoziare il mutuo da tasso di interesse variabile a tasso fisso solo se l'operazione sia più favorevole al mutuatario.

3. 8. Barbato, Messina, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a redigere fogli informativi sintetici a favore del mutuatario affinché sia messo nella condizione di valutare a pieno gli effetti della rinegoziazione.

3. 9. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 3 aggiungere, in fine, la parola: annuo.

3. 10. Nannicini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le singole banche e gli intermediari finanziari aderenti alla convenzione di cui al comma 1 assicurano adeguata informativa alla clientela, in modo che il mutuatario sia messo nella condizione di valutare gli effetti della rinegoziazione prevista dal comma 2 e seguenti, in particolare esplicitando nella proposta di rinegoziazione che essa comporta una maggior durata dell'ammortamento; le banche sono tenute altresì ad informare i mutuatari dei rischi connessi ai possibili incrementi dei tassi di interesse e a specificare che i mutuatari possono non aderire alla proposta e ricercare soluzioni alternative con la surrogazione del mutuo presso altre banche concorrenti.

3. 11. Ceccuzzi, Strizzolo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le singole banche e gli intermediari finanziari aderenti alla convenzione di cui al comma 1 possono altresì autonomamente adottare sia per i mutui a tasso variabile che per i mutui a tasso fisso condizioni e/o strategie commerciali migliori di quelle previste dal presente articolo, secondo modalità contrattuali diverse e competitive a vantaggio dei mutuatari.

3. 12. Strizzolo, Ceccuzzi.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da oneri notarili. »

3. 13. Strizzolo, Ceccuzzi.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 è soppressa;

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 23 per cento degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 6.000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di

lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 6.000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliare di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote ».

8-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-*quinquies* dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 34 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta 2008.

8-*quater*. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:

345-*bis*. Entro il 31 gennaio 2008, le somme inferiori a cento euro, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti « dormienti » ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che a tale data risultino non movimentati ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle

somme e degli strumenti finanziari, sono versati, a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X, ai fini della riassegnazione al Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 5 a copertura degli oneri recati dai commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 3 per un importo pari a 150 milioni di euro.

3. 14. Ceccuzzi, Strizzolo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-bis. « Il regime fiscale degli interessi passivi di tale conto corrente accessorio è assimilabile al regime degli interessi passivi di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917. ».

8-ter. « L'articolo 42-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 è abrogato ».

3. 15. Ceccuzzi, Strizzolo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « L'importo massimo detraibile è aumentato del 10 per cento per ogni figlio legittimo o naturale a carico, fino ad un importo complessivo non superiore a 6.000 euro ».

conseguentemente:

a) all'articolo 5, comma 7, sostituire le parole da: Ai maggiori oneri fino a: si provvede con le seguenti: Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis e 2, nonché dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.949 milioni di euro che aumentano a 3.164,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.701,5 milioni

di euro per l'anno 2009 e pari a 2.260 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede;

b) al medesimo articolo, comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:

« d) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 1.485,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente ».

3. 16. Galletti, Romano, Ciccanti, Occhiuto, Delfino.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le procedure esecutive immobiliari riguardanti mutui ipotecari relativi all'abitazione principale del mutuatario possono essere sospese per la durata di 12 mesi su richiesta del mutuatario per poter beneficiare del Fondo di solidarietà e dell'accordo Abi-Governo. La richiesta di intervento del Fondo di solidarietà può riguardare fino ad un massimo di 12 rate non pagate relative al periodo 1° gennaio 2006-30 giugno 2008. Gli interessi di mora relativi a tali rate insolute restano a carico della banca. L'importo delle rate insolute, se la domanda è accolta, saranno trasferite direttamente dal Fondo di solidarietà alla banca. Le domande di ricorso al Fondo debbono essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della conversione in legge del decreto. Le domande saranno vagliate da un'apposita Commissione composta da un rappresentante dell'Abi, un rappresentante delle associazioni consumatori, un rappresentante del Consiglio Nazionale del Notariato, presieduta da un rappresentante del Ministero dell'economia, la quale stilerà una graduatoria in base ai criteri di carichi familiari, reddito del nucleo familiare e grado di indebitamento, verificando la sussistenza delle condizioni per il rispetto del pagamento delle successive rate. Eventuali

rate insolute e interessi di mora successivi al 30 giugno 2008 potranno rientrare nell'accordo Abi-Governo. Per abitazione principale si intende esclusivamente l'abitazione in cui il mutuatario dimora con la propria famiglia, fermo restando che quest'ultimo non deve possedere altre proprietà immobiliari in altri comuni. Le regioni nella loro autonomia possono decidere ulteriori fondi di solidarietà per le finalità di cui sopra aggiuntivi a quello nazionale.

3. 17. Ciccanti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 apportare le seguenti modifiche:

a) l'ultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: « L'annotazione di surrogazione è richiesta al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione per scrittura privata non autenticata »;

b) al comma 3 dopo le parole: « mediante scrittura privata » eliminare la parola: « anche »;

c) dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:

« 3-ter. Per l'inosservanza delle norme di cui ai commi 3 e 3-bis è applicata agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari una sanzione amministrativa pari al 20 per cento del mutuo concesso a carico dell'istituto mutuante. I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati ad integrare la dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. 18. Ceccuzzi, Strizzolo.

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Con la medesima convenzione di cui al comma 1, in apposito paragrafo, sono definiti, altresì, le modalità e i criteri di rinegoziazione e riscadenziamento dei mutui, anche di quelli agevolati, contratti per il ripianamento delle passività onerose, per le trasformazioni fondiari, per l'acquisto di terreni a destinazione agricola e di fabbricati rurali contratti da aziende agricole e da singoli imprenditori agricoli titolari delle aziende stesse.

2) alla rubrica dell'articolo, aggiungere le parole: « e mutui agricoli ».

3. 19. Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da costi notarili ».

3. 20. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. Gli atti di rinegoziazione dei mutui sono svolti mediante scrittura privata anche non autenticata ».

3. 22. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. Gli avvocati iscritti all'albo professionale e i segretari comunali sono abilitati all'autenticazione degli atti di rinegoziazione dei contratti di mutuo ».

3. 21. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. Gli avvocati iscritti all'albo professionale e i segretari comunali possono svolgere le operazioni di rinegoziazione dei mutui ».

3. 23. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario.

3. 24. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Applicazione articoli 7, 8, 8-bis e 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40).

1. Le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 8-bis e 13, relativamente ai commi da 8-sexies a 8-quaterdecies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40, si applicano anche alle operazioni di cancellazione delle ipoteche su beni immobili ricadenti nei territori dove vige il sistema tavolare ».

3. 01. Strizzolo.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. I Relatori.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. La consultazione degli elenchi previsti dagli articoli 66-bis, commi secondo e

terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. 01. Sposetti.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. A decorrere dal periodo di imposta 2008 le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano ai partiti e ai movimenti politici presenti in Parlamento alla data del 31 dicembre 2007.

4. 02. Sposetti.

ART. 5.

Al comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Articolo 1, comma 131 – (Legge Finanziaria 2008)

2008: + 500;

2009: + 500;

2010: –.

Conseguentemente, al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 14).

5. 208. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana, La Loggia, Santelli.

Al comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Articolo 1, comma 131 – (Legge Finanziaria 2008)

2008: + 50;

2009: –;

2010: –.

Conseguentemente, al medesimo elenco, sopprimere la voce: comma 135 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. 33. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana, La Loggia.

Al comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Articolo 1, comma 131 – (Legge Finanziaria 2008)

2008: + 50;
2009: –;
2010: –.

Conseguentemente, al medesimo elenco, sopprimere la voce: comma 299 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. 71. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Articolo 1, comma 131

2008: + 10;
2009: + 10;
2010: –.

Conseguentemente, al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente voce: comma 475 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. 122. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Articolo 1, comma 131 – (Legge Finanziaria 2008)

2008: + 24;
2009: –;
2010: –.

Conseguentemente, al comma 10 sopprimere la lettera a).

5. 210. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa:

Art. 1, comma 300 – Istituzione dell'Osservatorio Nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale:

2008: + 1;
2009: + 2;
2010: + 2.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2008 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

al comma 2, dopo le parole: comma 1 *inserire le seguenti:* e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 1. Menia, Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere le voci:

Legge n. 244 del 2007 – Articolo 1, comma 304 – Fondo per lo sviluppo del trasporto locale;

Legge n. 244 del 2007 – Articolo 1, comma 307 – Riattivazione lavori per sistemi innovativi di trasporto urbano;

Legge n. 244 del 2007 – Articolo 1, comma 321 – Fondo per mobilità alternativa nei centri urbani riconosciuti dall'Unesco.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 129 milioni di euro e a 136 milioni di euro.

1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: « Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo » di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 126.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. 2. Favia, Misiti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere le voci:

Legge n. 244 del 2007 – Articolo 1, comma 304 – Fondo per lo sviluppo del trasporto locale;

Legge n. 244 del 2007 – Articolo 1, comma 307 – Riattivazione lavori per sistemi innovativi di trasporto urbano;

Legge n. 244 del 2007 – Articolo 1, comma 321 – Fondo per mobilità alternativa nei centri urbani riconosciuti dall'Unesco.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo

complessivo pari a 129 milioni di euro e a 136 milioni di euro.

5. 3. Misiti, Favia, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere le voci:

Legge n. 244 del 2007 – Articolo 1, comma 304 – Fondo per lo sviluppo del trasporto locale;

Legge n. 244 del 2007 – Articolo 1, comma 307 – Riattivazione lavori per sistemi innovativi di trasporto urbano;

Legge n. 244 del 2007 – Articolo 1, comma 321 – Fondo per mobilità alternativa nei centri urbani riconosciuti dall'Unesco.

5. 4. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato, Misiti, Favia.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 1, comma 304, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Fondo per la promozione e lo sviluppo del trasporto pubblico locale).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono ridotti di un importo pari a 33 milioni di euro per l'anno 2008 e a 35 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, di un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, di un importo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della salute e di un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2008, a 130 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

5. 5. Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 1, comma 304 – Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale:

2008: – 113;
2009: – 130;
2010: – 110.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 113 milioni di euro per l'anno 2008, 130 milioni di euro per l'anno 2009 e 110 milioni di euro per l'anno 2010;

al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 6. Meta, Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 1, comma 307 – sistemi innovativi di trasporto urbano:

2008: – 12;
2009: – 12;
2010: – 12.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli accantonamenti relativi al ministero dell'Interno e degli Affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, sono rispettivamente ridotti di 10 milioni di euro e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 7. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Turco, Costantini.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 1, comma 307 – sistemi innovativi di trasporto urbano:

2008: – 12;
2009: – 12;
2010: – 12.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 8. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Turco, Costantini.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 1, comma 307 – sistemi innovativi di trasporto urbano:

2008: – 12;
2009: – 12;
2010: – 12.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla

legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare per un importo pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 9. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Turco, Costantini.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 1, comma 319 – Valorizzazione beni immobili pubblici:

2008: – 10.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008;

al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 10. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 1, comma 321, Fondo per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità:

2008: – 4;

2009: – 4;

2010: – 4.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

« al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 11. Antonio Russo, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Levi, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Picierno, Rossa, Siragusa.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 1, comma 324 – Contributo in conto interessi per il restauro e il ripristino funzionale degli immobili situati nei centri storici:

2008: – 10;

2009: – 10;

2010: – 10.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;

b) al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 12. Rubinato.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autoriz-

zazione di spesa: Art. 1 comma 324, Contributo in conto interessi per il restauro e per il ripristino funzionale degli immobili situati nei centri storici dei comuni e per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità:

2008: — 10;
2009: — 10;
2010: — 10.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;

b) al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 13. Siragusa, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, Russo, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Levi, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Picierno, Rossa.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 1, comma 342, Contributi straordinari sale cinematografiche:

2008: — 2;
2009: — 8;
2010: — 10.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è

ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010;

b) al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 14. Ginefra, Ghizzoni, Levi, De Biasi, Picierno, Russo, Siragusa, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Rossa.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 1, comma 354 — Compensi componenti commissioni tributarie:

2008: — 3;
2009: — 10;
2010: — 10.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 16. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 1, comma 354, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Compensi ai componenti Commissioni tributarie).

conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È ridotto di un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008, a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e a 10 milioni di euro per l'anno 2010 l'accan-

tonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

5. 17. Ciccanti.

Al comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:

legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Articolo 1, comma 546 – (Legge Finanziaria 2007)

2008: 1.363,5;
2009: –;
2010: –.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

5. 166. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana, La Loggia, Santelli.

Al comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:

legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Articolo 1, comma 546 – (Legge Finanziaria 2007)

2008: 55;
2009: 55;
2010: 55.

Conseguentemente, al comma 1, elenco 1, sopprimere il riferimento al comma 550 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e la relativa riduzione di autorizzazione di spesa.

5. 132. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:

legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Articolo 1, comma 546 – (Legge Finanziaria 2007)

2008: 20
2009: 22
2010: 7.

Conseguentemente, al medesimo elenco, sopprimere la voce: al comma 234 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. 51. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, aggiungere la seguente voce:

legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Articolo 1, comma 546 – (Legge Finanziaria 2007)

2008: 20;
2009: 20;
2010: 20.

Conseguentemente, al medesimo elenco, sopprimere la seguente voce: comma 41 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. 20. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana, La Loggia.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente voce:

comma 342 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, al medesimo elenco, aggiungere la seguente voce: legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Articolo 1, comma 546 – (legge finanziaria 2007):

2008: 18,7;
2009: 74,8;
2010: 76,8.

Conseguentemente, al comma 9 sopprimere la lettera a).

5. 15. Carlucci.

Nell'elenco allegato al comma 1: Riduzioni di autorizzazioni di spesa aggiungere

la seguente voce: legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Articolo 1, comma 546 – (legge finanziaria 2007):

2008: 1;
2009: 1;
2010: 1.

Conseguentemente, al comma 1, nell'elenco 1 allegato, sopprimere il riferimento al comma 552 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e la relativa riduzione di autorizzazione di spesa.

5. 142. Marinello, Pagano, Misuraca, Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, elenco 1, alla voce: Legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti riduzioni di autorizzazioni di spesa: articolo 2, commi 41 e 42, articolo 2, comma 135, articolo 2, commi 234 e 235, articolo 2, comma 299, articolo 2, commi 550 e 551;

sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Le somme iscritte nel bilancio dello Stato per gli anni 2008, 2009 e 2010 per il Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, come determinate dalla Tabella F della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, sono ridotte per l'anno 2008 di 1.503,5 milioni di euro, per l'anno 2009 di 1.091 milioni di euro e per l'anno 2010 di 311 milioni di euro che confluiscono nel fondo di cui al comma 2 »;

al comma 7, sopprimere la lettera e) e conseguentemente al comma 9, lettera a) le parole: a 1.763,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.097,6 milioni di euro per l'anno 2010 sono sostituite dalle seguenti: a 2.201,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.270,6 milioni di euro per l'anno 2010;

al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 14.

5. 18. Commercio, Lo Monte, Lombardo, Belcastro, Milo, Iannaccone, Sardelli, Latteri.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 2, commi 41 e 42 « Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali – del fondo per lo sviluppo delle isole minori ».

5. 19. Nucara.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: « legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 41 – Fondo per lo sviluppo delle isole minori ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro.

1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: "Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo" di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 42.500.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 ».

5. 22. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: « legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 41 – Fondo per lo sviluppo delle isole minori ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro ».

5. 23. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa:

Art. 2, comma 41 – Fondo per lo sviluppo delle isole minori.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 21. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente voce: articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Fondo per lo sviluppo delle isole minori).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. È ridotto di un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 ».

5. 24. Bosi, Ciccanti, Romano, Mannino, Naro, Drago, Ruvolo.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 41 – Fondo per lo sviluppo delle isole minori.

5. 25. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 67 – Contributo all'accademia delle scienze del Terzo Mondo TWAS: 2008: 0,5; 2009: 0,5; 2010: 0,5.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 26. Rosato, Maran.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 70 – Finanziamento per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 *inserire le seguenti*: e dalla disposizione di cui al comma 1-*bis*.

5. 28. Narducci, Bucchino, Corsini, Farina Giovanni, Fedi, Garavini, Porta, Ginefra, Nicolais, Ghizzoni, De Biasi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 70 – « Finanziamento per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e le iniziative di promozione culturale »

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-*bis*. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 10 milioni di euro ».

5. 29. Evangelisti, Razzi, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 70 – « Finanziamento per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e le iniziative di promozione culturale ».

5. 30. Razzi, Evangelisti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, modificare la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 80 – Fondo difesa bonifiche aree militari.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-*bis*. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 ».

*Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-*bis*.*

5. 31. Villecco Calipari.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 125, Finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5 della legge 313 del 2004 (Apicoltura); 2008: 2; 2009: 2.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-*bis*. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2 milioni di euro per l'anno 2009 ».

*Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-*bis*.*

5. 32. Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 135, Trasferimenti alla Regione Sicilia per compensare le aziende agricole

siciliane danneggiate dalla « peronospora »; 2008: 50.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 34. Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente voce: articolo 2, comma 135, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Trasferimenti alla regione Sicilia per compensare le aziende agricole siciliane danneggiate dalla « peronospora »).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Sono ridotti di un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 ».

5. 35. Mannino, Romano, Ruvolo, Drago, Naro.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 135 – Trasferimenti alla Regione Sicilia per compensare le aziende agricole siciliane danneggiate dalla « peronospora ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro ».

5. 36. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato, Scilipoti, Leoluca Orlando.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 135 – Trasferimenti alla Regione Sicilia per compensare le aziende agricole siciliane danneggiate dalla « peronospora ».

5. 37. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato, Leoluca Orlando, Scilipoti.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 177, « Istituzione del Fondo per la promozione di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da OGM, 2008: 2 ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 38. Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: « articolo 2, comma 178 – Fondo per la promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 39. D'Antoni.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 2, comma 178, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (fondo per la promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Sono ridotti di un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 ».

5. 40. Ciccanti.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 190 – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 41. D'Antoni.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 206 – Meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 42. D'Antoni.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 209 – Fondo demolizione naviglio obsoleto.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2,7 milioni di euro per l'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 43. D'Antoni.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: articolo 2, comma 210 – Fondo destinato a interventi volti a migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2009 e 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 44. Fluvi.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: articolo 2, comma 223 – Rifiinanziamento per la liberalizzazione del cabotaggio marittimo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 15 milioni di euro per il 2009 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

5. 45. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere le voci:

legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 232 – Autostrade del mare;

legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 243 – Trasporto combinato;

legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 311 – Sistema informativo per le autostrade del mare.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 102 milioni di euro e a 92 milioni di euro.

1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: "Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo" di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 92.000.000 euro per l'anno 2010. Tale

stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468 ».

5. 46. Misiti, Favia, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere le voci:

legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 232 – Autostrade del mare;

legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 243 – Trasporto combinato;

legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 311 – Sistema informativo per le autostrade del mare.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 102 milioni di euro e a 92 milioni di euro.

5. 47. Misiti, Favia, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere le voci:

legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 232 – Autostrade del mare;

legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 243 – Trasporto combinato;

legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 311 – Sistema informativo per le autostrade del mare.

5. 48. Favia, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Misiti.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: articolo 2, comma 232 – Autorizzazione di spesa per spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima (autostrade del mare – ecobonus).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, l'accantonamento relativo al Ministero degli esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » *inserire le seguenti:* « e dalla disposizione di cui al comma 1-bis ».

5. 49. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 2, comma 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Autorizzazione di spesa per spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima, Autostrada del mare Econobus.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Sono ridotti di un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2008, 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e di un importo pari a 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 ».

5. 50. Ciccanti, Compagnon, Tassone.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: articolo 2, comma 234 – Interventi per il miglioramento del servizio di trasporto e di sicurezza in Calabria e nello stretto di Messina.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008, 11 milioni per l'anno 2009 e 7 milioni per l'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero degli esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008, e 11 milioni per l'anno 2009 ».

Al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » inserire le seguenti: « e dalla disposizione di cui al comma 1-bis ».

5. 52. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 2, comma 234, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Interventi per il miglioramento del servizio di trasporto e

di sicurezza in Calabria e nello stretto di Messina.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. È ridotto di un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008, a 22 milioni di euro per l'anno 2009 e a 7 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 ».

5. 53. Occhiuto, Tassone, Naro, Mannino.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: articolo 2, comma 243 – Rifinanziamento del trasporto combinato.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » inserire le seguenti: « e dalla disposizione di cui al comma 1-bis ».

5. 54. Fluvi.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: articolo 2, comma 248 – Interventi di ammodernamento dei sistemi di sicurezza del trasporto ferroviario.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008, 10 milioni per l'anno 2009 e 15 milioni per l'anno 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » inserire le seguenti: « e dalla disposizione di cui al comma 1-bis ».

5. 55. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 2, comma 248, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Interventi di ammodernamento dei sistemi di sicurezza del trasporto ferroviario.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. È ridotto di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008, a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e a 15 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 ».

5. 56. Ciccanti, Compagnon, Tassone.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 251 – Fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa

come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ».

1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: "Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo" di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 56.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 ».

5. 57. Costantini, Misiti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 251 – Fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ».

5. 58. Costantini, Misiti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 251 – Fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma – 2008: 56; 2009: 56; 2010: 56.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Gli accantonamenti relativi ai ministeri degli Affari Esteri, dell'Interno e della Solidarietà Sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, sono rispettivamente ridotti di 20 milioni di euro, di 16 milioni di euro e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » inserire le seguenti: « e dalla disposizione di cui al comma 1-bis ».

5. 59. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Turco, Costantini.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 251 – Fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma – 2008: 56; 2009: 56; 2010: 56.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » inserire le seguenti: « e dalla disposizione di cui al comma 1-bis ».

5. 60. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Turco, Costantini.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 2, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Sono ridotti di un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e di un importo pari a 36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 ».

5. 61. Ciccanti.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente voce: articolo 2, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 2008: 56; 2009: 56; 2010: 56.

Conseguentemente:

a) al comma 2 sostituire le parole: « pari a 1010,5 milioni di euro per l'anno 2008, 842,3 milioni di euro per l'anno 2009, 644,5 milioni di euro per l'anno 2010 » con le seguenti: « pari a 954,5 milioni di euro per l'anno 2008, 786,3 milioni di euro per l'anno 2009, 588,5 milioni di euro per l'anno 2010 » e le parole: « 656,1 milioni di euro per l'anno 2008, 749,1 milioni di euro per l'anno 2009, 213,1 milioni di euro per l'anno 2010 » con le seguenti: « pari a 712,1 milioni di euro per l'anno 2008, 898,3 milioni di euro per l'anno 2009, 700,5 milioni di euro per l'anno 2010 »;

b) al comma 9, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

« 3-bis) al comma 180 le parole: "di euro 318 milioni per l'anno 2008, di euro 468 milioni per l'anno 2009, di euro 918 milioni per l'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 262 milioni per l'anno 2008, di euro 412 milioni

per l'anno 2009, di euro 862 milioni per l'anno 2010" ».

5. 62. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Turco, Costantini.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 251 – Fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma.

Conseguentemente, al comma 7, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) quanto a 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, mediante:

1) la riduzione del 30 per cento della spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario;

2) le disposizioni di cui ai commi da 12-bis a 12-undecies del presente articolo.

Conseguentemente, dopo il comma 12, inserire i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157 le parole: « per l'elezione della Camera dei Deputati » sono sostituite dalle seguenti: « per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso ».

12-ter. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato » e il quinto periodo è soppresso.

12-quater. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.

12-quinquies. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Le funzioni svolte dalle comunità montane, soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1, sono conferite alle province, ovvero, ove costituite, alle unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

12-sexies. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, le parole: « un terzo » sono sostituite dalle seguenti: « un quarto, arrotondato per difetto »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri ».

12-*septies*. All'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque ricorrano, le parole: « 15.000 abitanti » sono sostituite dalle parole: « 250.000 abitanti ».

12-*octies*. All'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza locale e quindi senza prevedere compensi aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite dagli stessi »;

b) al comma 5, le parole: « consiglio d'amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « un consiglio di amministrazione composto al massimo da cinque membri »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I compensi attribuiti ai consiglieri d'amministrazione non possono superare l'importo delle indennità previste per gli assessori dell'ente di maggiori dimensioni appartenente al consorzio ».

12-*nonies*. All'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5, dopo le parole: « popolazione complessiva dell'ente », sono aggiunte le seguenti parole: « ; dei consigli delle unioni di comuni fanno parte i consiglieri dei comuni partecipanti, secondo modalità da prevedere all'interno dello statuto, senza oneri aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite ».

12-*decies*. All'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1 le parole da: « ovvero » sino alla fine del periodo sono soppresse, e i commi 2 e 3 sono soppressi.

12-*undicies*. All'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni con termini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative »;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« 3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ».

5. 63. Costantini, Misiti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 251 – Fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma.

5. 64. Costantini, Misiti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 260 – Completamento interventi della strada di grande comunicazione E78 « due mari » Grosseto-Fano.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 65. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente voce: articolo 2, comma 260, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Completamento interventi della strada di grande comunicazione E78 « due mari » Grosseto-Fano.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. È ridotto di un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 ».

5. 66. Ciccanti, Poli, Bosi.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 261 – Fiere; 2008: 4; 2009: 4.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 67. Bordo.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 272 contributo per interventi infrastrutturali nella provincia di Treviso per i mondiali di ciclismo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 68. Baretta, Rubinato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 272.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009, e di 8 milioni di euro per l'anno 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 69. Guido Dussin.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 2, comma 272, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Contributo quindicennale per interventi infrastrutturali previsti nella provincia di Treviso per i mondiali di ciclismo su pista del 2012).

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. È ridotto di un importo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo

speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

5. 70. Ciccanti.

Al comma 1, all'elenco 1 ivi richiamato, rubrica legge finanziaria 2007, n. 244, sopprimere la seguente voce:

Art. 2, comma 299 – Incremento risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate per interventi attuativi del programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno – 2008: 50.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 72. Calvisi, Pes.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 2, comma 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Incremento risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno).

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. È ridotto di un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

5. 73. Ciccanti, Romano, Occhiutto, Cera, Zinzi, Pezzotta.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Articolo 2, comma 300 – Fondo passaggio al digitale – 2008: 20.

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2008.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 74. Fluvi.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Articolo 2, comma 306 – Rifiinanziamento del Fondo per le attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore di soggetti operanti nel commercio con l'estero.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 12 milioni di euro per l'anno 2008 e a 130 milioni di euro per l'anno 2009.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 75. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 306 – « Rifiinanziamento del fondo per le attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore di soggetti operanti nel commercio con l'estero ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 12 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 130 milioni di euro per l'anno 2009.

5. 76. Razzi, Evangelisti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: « Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 306 – « Rifiinanziamento del fondo per le attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore di soggetti operanti nel commercio con l'estero »

5. 77. Evangelisti, Razzi, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Articolo 2, comma 311 – Sistema informativo per il trasferimento modale delle merci dalle strade verso le autostrade del mare – 2008: 10.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 78. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 2, comma 311, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Sistema informativo per il trasferimento modale delle merci dalle strade verso le autostrade del mare).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Sono ridotti di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

5. 79. Ciccanti, Compagnon, Tassone.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Articolo 2, comma 328 – Finanziamento nuove aree marine protette – 2008.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 4,3 milioni di euro per l'anno 2008.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 80. Fluvi.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Articolo 2, comma 329 – Monitoraggio rischio sismico – 2008: 1,5; 2009: 1,5; 2010: 1,5.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1,5 milioni di euro per ciascun anno 2008, 2009 e 2010.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 81. Fluvi.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Articolo 2, comma 331 – Programma difesa suolo piccoli comuni; 2008: 3,5.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3,5 milioni di euro per l'anno 2008.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 82. Bordo.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 333 – Fondo per ristrutturazione rete idrica nazionale.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 30 milioni di euro e a 20 milioni di euro.

1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 20.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 ».

5. 84. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 333 « Istituzione del Fondo per la ristrutturazione e l'ammmodernamento della rete idrica nazionale; 2008: 30; 2009:20; 2010:20. ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008; è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2009 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 83. Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce legge n. 244 del 2007 Articolo 2, comma 333 - Fondo per ristrutturazione rete idrica nazionale.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 30 milioni di euro e a 20 milioni di euro ».

5. 85. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: articolo 2, comma 333, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Istituzione del Fondo per la ristrutturazione e l'ammmodernamento della rete idrica nazionale).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. È ridotto di un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2008, a 20 milioni di euro per l'anno 2009 e a 20 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 ».

5. 86. Ciccanti, Libè.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 333 – Fondo per ristrutturazione rete idrica nazionale.

5. 87. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 335 – Fondo per la forestazione e la riforestazione.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: « Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo » di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 42.500.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 ».

5. 88. Misiti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 335 – Fondo per la forestazione e la riforestazione.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ri-

dotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ».

5. 90. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato, Misiti.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 335, « Fondo per la forestazione e la riforestazione al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica; 2008: 50; 2009: 50; 2010: 50 ».

Conseguentemente:

a) *Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. L'accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 50 milioni di euro per ciascun anno 2008, 2009 e 2010 ».

b) *Al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » inserire le seguenti: « e dalla disposizione di cui al comma 1-bis ».*

5. 89. Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 335 – Fondo per la forestazione e la riforestazione.

5. 91. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 384, « Fondo nazionale per la fauna selvatica.

Fondo per la repressione dei reati in danno agli animali; 2008: 1,5; 2009: 2; 2010: 2 ».

Conseguentemente:

a) *Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. L'accantonamento relativo al ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 ».

b) *Al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » inserire le seguenti: « e dalla disposizione di cui al comma 1-bis ».*

5. 92. Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 397, Contributi istituzioni culturali: 2008 – 3,4.

Conseguentemente:

a) *Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3,4 milioni di euro per l'anno 2008 ».

b) *Al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » inserire le seguenti: « e dalla disposizione di cui al comma 1-bis ».*

5. 93. Ghizzoni, Levi, De Biasi, Lolli, Mazzarella, Picierno, Russo, Rossa, Siragusa, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Nicolais, Pes.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: (articolo 2, comma 402 – Contributo in favore della Fondazione Festival Pucciniano).

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 94. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: (articolo 2, comma 403 – Autorizzazione di spesa per il restauro archeologico di teatri).

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 95. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: « articolo 2, comma 404,

Fondo per il ripristino del paesaggio. 2008 – 15. 2009 – 15. 2010 – 15 ».

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 15 milioni di euro per il triennio 2008, 2009 e 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 96. De Biasi, Ghizzoni, De Torre, Levi, Picierno, Russo, Siragusa, Bachelet, Coscia, De Pasquale, Ginefra, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Rossa.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: « articolo 2, comma 408, incremento risorse per la celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. 2008 – 10 ».

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 97. De Torre, Ghizzoni, De Pasquale, Picierno, Siragusa, Levi, De Biasi, Russo, Bachelet, Coscia, Ginefra, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Rossa.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 408 – Celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 10 milioni di euro ».

5. 98. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 408 – Celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

5. 99. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: (articolo 2, comma 426 – Fondo per il finanziamento dei licei linguistici ricadenti sui bilanci dei comuni e delle province).

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2008, 5 milioni per l'anno 2009 e 5 milioni per l'anno 2010 ».

b) al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » inserire le seguenti: « e dalla disposizione di cui al comma 1-bis ».

5. 100. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 435 – Finanziamento alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 7 milioni di euro e a 10 milione di euro.

1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: « Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo » di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 10.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 ».

5. 101. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: « articolo 2, comma 435 – Finanziamento in favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale; 2008: 7; 2009: 10; 2010: 10 ».

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del

fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 102. Sereni, Bocci, Albonetti.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: « articolo 2 comma 435, Finanziamento in favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale. 2008 – 7. 2009 – 10. 2010 – 10 ».

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2008, di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 103. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Lolli, Levi, De Biasi, Picierno, Russo, Siragusa, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Pes, Rossa.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 435 – Finanziamento alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 7 milioni di euro e a 10 milione di euro ».

5. 104. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 435 – Finanziamento alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

5. 105. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: « articolo 2 comma 436, Contributo per il funzionamento del Centro di ricerca CEINGE – biotecnologie avanzate Scarl di Napoli. 2008 – 3, 2009 – 3 ».

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 106. Nicolais, Mazzarella, D'Antoni.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autoriz-

zazione di spesa: Art. 2, comma 436 – Contributo per il funzionamento del Centro di ricerca CEINGE – biotecnologie avanzate Scarl di Napoli; 2008: 3; 2009: 3.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 107. Cesario, Duilio.

Al comma 1, elenco 1, voce legge 24 dicembre 2007, n. 244, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 2, comma 436, contributo per il funzionamento del Centro di ricerca CEINGE – biotecnologie avanzate Scarl di Napoli; 2008: 3; 2009: 3.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. È ridotto di un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per l'anno 2009 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 ».

5. 108. Ciccanti, Testa, Zinzi.

Al comma 1, elenco 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: (articolo 2, comma 443 – Fondo nazionale risanamento edifici pubblici).

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2008 »;

b) al comma 2, dopo le parole: comma 1 *inserire le seguenti:* e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 109. Fluvi.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 458 « Fondo per l'organizzazione e il funzionamento degli asili-nido presso enti e reparti del Ministero della difesa pari a 3 milioni di euro per gli anni 2008, 2009, 2010.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 *inserire le seguenti:* e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 110. Villecco Calipari, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Sbroellini.

Al comma 1, voce: legge 24 dicembre 2007, n. 244, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 2, comma 458 (Fondo per l'organizzazione degli asili

nido presso enti e reparti del Ministero della difesa).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

« 1-bis. È ridotto di un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 ».

5. 111. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Bosi.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 463 « Fondo violenza contro le donne » pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni per tale anno ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 112. Lenzi, Sereni, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Sbroellini, Calvisi, Pedoto.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2 comma 463, Fondo violenza contro le donne. 2008 – 20.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 113. De Biasi.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 463 – Fondo violenza contro le donne.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro ».

5. 114. Di Giuseppe, Mura, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, voce: legge 24 dicembre 2007, n. 244, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 463, (Fondo violenza contro le donne).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Sono ridotti di un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 ».

5. 115. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 463 – Fondo violenza contro le donne.

5. 116. Mura, Di Giuseppe, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce: legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: (articolo 2, comma 464 – Autorizzazione di spesa a favore di SOS Telefono azzurro).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » inserire le seguenti: « e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 117. Fluvi.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 464 « Autorizzazione di spesa a favore di SOS Telefono azzurro » pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 118. Sbröllini, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 464 – SOS-Telefono azzurro.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 1,5 milioni di euro ».

5. 119. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, voce legge 24 dicembre 2007, n. 244, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 464, (Autorizzazione di spesa a favore di SOS – Telefono azzurro).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. È ridotto di un importo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 ».

5. 120. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Capitanio, Formisano, Delfino.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 464 – SOS-Telefono azzurro.

5. 121. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: Art. 2, comma 475 – Istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa – 2008: 10; 2009: 10.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 123. Rubinato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 475 « Istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa » pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

- 5. 124.** Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Sbroliini, Pedoto.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 475 – Fondo solidarietà mutui prima casa.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ».

- 5. 125.** Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente riduzione dell'autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Istituzione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. È ridotto di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10 milioni di euro per l'anno 2009 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 ».

- 5. 126.** Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Del-fino.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 475 – Fondo solidarietà mutui prima casa.

- 5. 127.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 536 « Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati » pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2008.

1-ter. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2008.

1-quater. L'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

1-quinquies. L'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies.

5. 128. Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Calvisi, Sbrollini, Pedoto.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 536 - Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro ».

5. 129. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 1, all'elenco 1, sopprimere la seguente voce: articolo 2, comma 536, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. È ridotto di un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 ».

5. 130. Ciccanti.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 536 - Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati.

5. 131. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 550 - Contributi a favore di attività socialmente utili (ASU).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole « 55 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 93 milioni ».

1-ter. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 93 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1-quater. Lo stanziamento relativo alla voce: « Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo » di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 93.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

e, di conseguenza, all'articolo 5, comma 7, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) quanto a 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, mediante la riduzione del 30 per cento della spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario;

5. 133. Leoluca Orlando.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 550 – Contributi a favore di attività socialmente utili (ASU).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: « Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo » di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 55.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 ».

5. 134. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato, Misiti.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere le seguenti autorizzazioni di spesa: (articolo 2, comma 550 – Contributo a favore delle attività socialmente utili); articolo 2, comma 552 – Provvedimento per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili).

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 135. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 550 – Contributi a favore di attività socialmente utili (ASU).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ».

5. 136. Misiti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Leoluca Orlando, Scilipoti.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 550 - Contributi a favore di attività socialmente utili (ASU) e, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole « 55 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 93 milioni ».

5. 137. Leoluca Orlando.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 550 - Contributi a favore di attività socialmente utili (ASU).

5. 138. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato, Misiti, Leoluca Orlando, Scilipoti.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 552 - Provvedimento per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: « Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo » di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 1.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 ».

5. 139. Misiti, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Leoluca Orlando, Scilipoti.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 552 - Provvedimento per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ».

5. 140. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato, Misiti, Scilipoti, Leoluca Orlando.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 552 - Provvedimento per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.

5. 141. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato, Misiti, Scilipoti, Leoluca Orlando.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2 comma 564, Fondo per lo sport di cittadinanza 2008 - 20. 2009 - 35. 2010 - 40.

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per l'anno 2009 e di 40 milioni di euro per l'anno 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 *inserire le seguenti:* e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 143. Lolli, Ghizzoni, Melandri, Coscia, Picierno, Levi, De Biasi, Russo, Siragusa, Bachelet, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Mazzarella, Nicolais, Pes, Rossa, Concia.

Al comma 1, elenco 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 566, Fondo eventi sportivi. 2008 - 10.

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 144. Lolli, Ghizzoni, Melandri, Coscia, Picierno, Levi, De Biasi, Russo, Siragusa, Bachelet, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Mazzarella, Nicolais, Pes, Rossa, Concia.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2 comma 567, contributo per i campionati mondiali di pallavolo. 2008: -3; 2009: -3; 2010: -3.

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per il triennio 2008, 2009 e 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 145. Rossa, Lolli, Ghizzoni, Melandri, Coscia, Picierno, Levi, De Biasi, Russo, Siragusa, Bachelet, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Mazzarella, Nicolais, Pes, Concia.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 568 - Comitato italiano paraolimpico.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 2 milioni di euro e a un milione di euro.

1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: « Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo » di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 1.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 ».

5. 146. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

All'elenco 1, di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 568, Comitato italiano paraolimpico. 2008: -2; 2009: -1; 2010: -1 ».

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della giustizia del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2008 e 1 milione di euro per gli anni 2009 e 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » inserire le seguenti: « e dalla disposizione di cui al comma 1-bis ».

5. 147. Lolli, Ghizzoni, Melandri, Coscia, Picierno, Levi, De Biasi, Russo, Siragusa, Bachelet, De Pasquale, De Torre, Ginefra, Mazzarella, Nicolais, Pes, Rossa, Concia.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 568 « Comitato italiano paraolimpico » pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1 milione di euro per gli anni 2009 e 2010 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 148. Argentin, Binetti, Turco, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Sbrollini, Murrer, Pedoto.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 568 - Comitato italiano paraolimpico.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli

anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 2 milioni di euro e a un milione di euro ».

5. 149. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente voce: articolo 2, comma 568, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Comitato italiano paraolimpico).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. È ridotto di un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008, a 1 milione di euro per l'anno 2009 e a 1 milione di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 ».

5. 150. Ciocchetti, Ciccanti.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 568 - Comitato italiano paraolimpico.

5. 151. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: ART. 2, comma 585 - Sistema pubblico di connettività; 2008: -10,5; 2009: -10,5; 2010: 10,5.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 »;

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 153. Causi.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 2, comma 586.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della giustizia del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 6 milioni di euro per il 2008 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 »;

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 154. Zeller, Brugger, Nicco.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: ART. 3, comma 3 – Incremento stanziamento quota destinata allo Stato 8 per mille dell'IRPEF – pari a 60 milioni per l'anno 2008.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2008;

1-ter. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2008;

1-quater. L'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008 »;

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 155. Miotto, Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Mosella, Murer, Sbroliini, Pedoto.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 244 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: ART. 3, comma 3 – Incremento stanziamento quota destinata allo Stato 8 per mille dell'IRPEF; 2008: 60.

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2008;

al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 156. Duilio.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce decreto-legge n. 248 del 2007 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 28 febbraio 2008, n. 31, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: ART. 10 «fondazione istituto mediterraneo di ematologia» pari a 3 milioni di euro per gli anni 2008, 2009, 2010.

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 158. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Sbroellini, Pedoto.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce decreto-legge n. 248 del 2007 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 28 febbraio 2008, n. 31, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: ART. 8-ter «Incremento fondo transitorio per le regioni con elevato disavanzo sanitario» pari a 14 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 14 milioni di euro per l'anno 2008;

al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 157. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Mosella, Miotto, Murer, Sbroellini, Pedoto.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere le voci: Decreto-legge n. 248 del 2007 – articolo 13-bis – Fondo funzionamento ordinario università.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: «Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 16.000.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. 159. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce decreto-legge n. 248 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: «ART. 13-bis, Fondo funzionamento ordinario Università. 2008: -16, 2009: -16, 2010: -16».

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 160. Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Torre, Coscia, Levi, De Biasi, Lolli, Russo, Siragusa, De Pasquale, Ginefra, Pes, Rossa.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere le voci: Decreto-legge n. 248 del 2007– articolo 13-bis – Fondo funzionamento ordinario università.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

5. 161. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 1, sopprimere la seguente voce: articolo 13-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Fondo funzionamento ordinario università).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. È ridotto di un importo pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale »

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

5. 162. Ciccanti, Ciocchetti, Testa.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la voce: Decreto-legge n. 248 del 2007– articolo 13-bis – Fondo funzionamento ordinario università.

5. 163. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente voce: articolo 22-sexies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Istituzione del Commissariato delegato alla gestione del piano di sviluppo del porto di Gioia Tauro).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. È ridotto di un importo pari a 600 mila euro per l'anno 2008 e a 800 mila euro per l'anno 2009 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

5. 164. Tassone, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, elenco 1, voce decreto-legge n. 248 del 2007, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 49-bis. – Anniversario dichiarazione universale Diritti dell'Uomo.

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2008;

b) al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 165. Narducci, Bucchino, Corsini, Giovanni Farina, Fedi, Garavini, Porta.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce legge n. 296 del 2006, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 1, comma 827 « Istituto nazionale salute migranti » pari a 10 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente:

d) dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 167. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Sbroliini, Pedoto.

All'elenco 1 di cui al comma 1, voce decreto-legge n. 269 del 2003, sopprimere la seguente autorizzazione di spesa: articolo 49 « esternalizzazione servizi aziende sanitarie ospedaliere » pari a 15 milioni di euro per il 2008 e a 36 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo spe-

ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2008.

1-ter. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

1-quater. L'accantonamento relativo al Ministero della degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis, 1-ter e 1-quater.

5. 168. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Sbroliini, Pedoto.

Al comma 1, elenco 1, sopprimere la seguente voce: articolo 49 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 (Ester-nazionalizzazione servizi aziende sanitarie e ospedaliere).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. È ridotto di un importo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008, a 36 milioni di euro per l'anno 2009 e a 36 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

5. 169. Ciccanti, Testa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli accantonamenti relativi ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, sono ridotti rispettivamente di 13,7 milioni di euro, di 2 milioni di euro e di 1 milione di euro per l'anno 2008, di 30 milioni di euro, 25 milioni di euro e di 11,8 milioni di euro per ciascun anno 2009 e 2010.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 *inserire le seguenti:* e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

Conseguentemente, al comma 9 sopprimere la lettera a).

5. 170. Ghizzoni, Levi, De Torre, De Biasi, Coscia, Pes, Rossa, Picierno, Siragusa, De Pasquale, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Lolli, Russo, Ginefra.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte cocente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 42,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente:

a) *al comma 2, dopo le parole:* comma 1 *inserire le seguenti:* e dalla disposizione di cui al comma 1-bis;

b) *sopprimere il numero 1, lettera b) del comma 9.*

5. 171. Narducci, Bucchino, Corsini, Giovanni Farina, Fedi, Garavini, Porta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2008 ».

Conseguentemente:

a) *al comma 2, dopo le parole:* « comma 1 » *inserire le seguenti:* « e dalla disposizione di cui al comma 1-bis;

b) *sopprimere il numero 2, lettera b) del comma 9.*

5. 172. Narducci, Bucchino, Corsini, Giovanni Farina, Fedi, Garavini, Porta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ».

Conseguentemente:

a) *al comma 2, dopo le parole:* « comma 1 » *inserire le seguenti:* « e dalla disposizione di cui al comma 1-bis;

b) *sopprimere il numero 3, lettera b) del comma 9.*

5. 173. Narducci, Bucchino, Corsini, Giovanni Farina, Fedi, Garavini, Porta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

Conseguentemente:

a) al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » inserire le seguenti: « e dalla disposizione di cui al comma 1-bis »

b) al comma 9, lettera b), sopprimere il punto 14).

5. 174. D'Antoni, Capodicasa, Marini, Oliverio, Causi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 24 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente:

a) al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » inserire le seguenti: « e dalla disposizione di cui al comma 1-bis ».

b) al comma 10, sopprimere la lettera a).

5. 211. Bordo.

Al comma 2, sostituire le parole: previste dai commi 9, 10 e 11, con le seguenti: commi 9, 10, 11 e 11-bis.

Conseguentemente:

al comma 9, lettera b), sopprimere il punto 14).

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

5. 175. Commercio, Lo Monte, Lombardo, Belcastro, Milo, Iannacone, Sardelli, Latteri.

Sopprimere il comma 3.

* **5. 176.** Vannucci.

Sopprimere il comma 3.

* **5. 177.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 3, sostituire le parole: da comunicare alle con le seguenti: previo parere delle.

** **5. 178.** Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da comunicare alle con le parole: previo parere delle.

** **5. 179.** Duilio.

Al comma 3, dopo le parole: e a pagamento differito aggiungere le seguenti: e per quelle predeterminate per legge.

5. 180. Duilio.

Al comma 3, dopo le parole: e a pagamento differito, aggiungere le seguenti: e per quelle direttamente regolate con legge.

5. 181. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti: Si applica in ogni caso il principio contabile generale di non dequalificazione della spesa, di cui all'articolo 11-ter, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 478.

5. 182. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

« 5. Al primo periodo dell'articolo 22-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo le parole « Sono comunque fatti salvi » inserire le seguenti: « , a partire dal 2009, ». L'articolo 47-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 è abrogato.

5-*bis*. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto in fine il seguente periodo « Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso per opere per le quali siano già stati consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati ».

Conseguentemente:

dopo il comma 5-*bis*, inserire il seguente:

« 5-*ter*. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte, in maniera lineare del 2,05 per cento, per un importo pari a 298 milioni di euro per l'anno 2009.

5. 183. Boccia, Baretta, Bratti, Fluvi, Franceschini.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

« 5-*bis*. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto in fine il seguente periodo « Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso per opere per le quali siano già stati consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferi-

mento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati ».

5. 184. Franceschini, Bratti, Boccia, Baretta, Fluvi.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente al comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 752,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 438 milioni di euro per l'anno 2009 e a 1.158,8 milioni di euro per l'anno 2010 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

5. 187. Romano, Occhiuto, Tassone, Mannino, Ruvolo, Drago, Naro.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 6;*

b) *al comma 7, lettera a), sostituire le parole dei commi 6 e 8 » con le seguenti: « del comma 8 »;*

c) *sopprimere la lettera c).*

Al comma 7, conseguentemente: dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« ART. 5-*bis*.

L'articolo 1, comma 33, capoverso 5, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito con il seguente:

5. Alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi non si appli-

cano le disposizioni dei commi precedenti e gli interessi passivi sono deducibili in misura non superiore al 92 per cento degli stessi a decorrere dal periodo d'imposta 2008. I contribuenti in sede di acconto novembre 2008 sono tenuti a calcolare l'imposta dovuta sulla base della nuova normativa ».

5. 185. Commercio, Lo Monte, Lombardo, Balcastro, Milo, Iannacone, Sardelli, Latteri.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 6;

b) al comma 9 lettera b), sopprimere il numero 14).

Conseguentemente al comma 7, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) quanto a 1.252,5 milioni di euro per l'anno 2008, 938 milioni di euro per l'anno 2009 e 173 milioni di euro per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. 188. Oliverio.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, il valore « 50 » è sostituito da « 5 »;

b) all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, il valore « 90 » è sostituito da « 98 »;

c) all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, il valore « 90 » è sostituito da « 98 »;

d) all'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, il valore « 90 » è sostituito da 10 »;

e) all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, il valore « 50 » è sostituito da « 95 ».

6-bis. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 51, secondo periodo, dopo le parole: « è recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007 » sono inserite le seguenti: « per i soggetti di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 6, commi 1-4 ed articolo 7, comma 1, l'ammontare complessivo di cui al periodo precedente è recuperato in due quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007 ».

6-ter. I trasferimenti dal bilancio dello Stato alle regioni vengono rideterminati in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dagli interventi del comma 6 e *6-bis*.

6-ter. Per le imprese di produzione, raffinazione e distribuzione di prodotti petroliferi, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, interviene sull'aliquota Ires al fine di determinare, per il periodo d'imposta 2008 e 2009, un maggior gettito non inferiore a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni considerati.

6-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dai commi 6, *6-bis*, *6-ter* e *6-quater* pari a 1.400 milioni di euro sono riversate al fondo di cui al comma 2 per l'intero importo. A valere sulle predette risorse una quota pari a 611 milioni di euro è versata nell'anno 2008 su apposita contabilità speciale ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009 per 438 milioni di euro e nell'anno 2010 per 173 milioni di euro ».

5. 189. D'Antoni, Ventura, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Ria, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, comma 345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo 2008 al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, dalla data del 31 marzo 1998 alla data del 31 marzo 2008, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116. A decorrere dal 2009, gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato Regolamento ».

6-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:

345-bis. Entro il 31 gennaio 2008, le somme inferiori a cento euro, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti « dormienti » ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che a tale data risultino non movimentati ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, sono versati, a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera, a), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X, ai fini della riassegnazione al Fondo di cui al comma 2 per un importo di 1.363,5 milioni di euro. A valere sulle predette risorse una quota pari a 611 milioni di euro è versata nell'anno 2008 su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009 per

438 milioni di euro e nell'anno 2010 per 173 milioni di euro.

5. 190. Cesare Marini.

Al comma 7, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 985,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare dei medesimi stanziamenti di parte corrente.

Conseguentemente, al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 14 (riduzione stanziamenti per potenziamento viabilità Calabria e Sicilia).

5. 186. Occhiuto, Romano, Tassone, Mannino, Ruvolo, Drago, Naro, Pezzotta.

Al comma 7, lettera d, dopo le parole: riduzione lineare sopprimere le parole: del 6,78 per cento e aggiungere al termine, dopo le parole: legge 24 dicembre 2007, n. 244 le seguenti parole: ad eccezione degli stanziamenti previsti in relazione alla legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 – Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo – Programma Cooperazione allo sviluppo e gestione delle sfide globali – Missione « L'Italia in Europa e nel mondo ».

5. 191. Maran, Corsini.

Al comma 9, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

« 9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 16,7 milioni di euro e a 66,8 milioni di euro ».

9-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: « Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo » di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 66.800.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. 192. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 9, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 16,7 milioni di euro e a 66,8 milioni di euro.

5. 193. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 9, sopprimere la lettera a).

* **5. 194.** Barbareschi.

Al comma 9, sopprimere la lettera a).

* **5. 195.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

« 9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 10 milioni di euro e a 42,5 milioni di euro ».

9-ter. Lo stanziamento relativo alla voce: « Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo » di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotto di 42.500.000 euro per l'anno 2010. Tale stanziamento potrà essere rideterminato con le leggi finanziarie relative agli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. 196. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 9, la lettera b), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008 e 2009, sono rispettivamente ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 10 milioni di euro e a 42,5 milioni di euro.

5. 197. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 9, la lettera b), sopprimere il numero 1).

5. 198. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 9, la lettera b), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli anni 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 5 milioni di euro.

5. 199. Evangelisti, Razzi, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 9, la lettera b), sopprimere il numero 2).

5. 200. Evangelisti, Razzi, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 4 (riduzione incentivi per rinnovo flotta marittima).

Conseguentemente dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. È ridotto di un importo pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 21 milioni di euro per l'anno 2009 e a 25 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

5. 202. Ciccanti, Tassone, Compagnon.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 5) (Legge n. 244 del 2007 – Articolo 2, comma 247 – Promozione sicurezza stradale)

Conseguentemente dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 17,5 milioni di euro.

5. 201. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Misiti, Favia.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 5).

Conseguentemente dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. È ridotto di un importo pari a 17,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 25 milioni di euro per l'anno 2009 e a 30 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

5. 203. Ciccanti, Volontè, Tassone, Compagnon.

Al comma 9, la lettera b), sopprimere il numero 5).

5. 204. Favia, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Misiti.

Al comma 9, la lettera b), sopprimere il numero 9).

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero degli esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 1,5

milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 205. Levi, Ghizzoni, De Torre, De Biasi, Coscia, Pes, Ginefra, Rossa, Picerno, Siragusa, De Pasquale, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Rolli, Russo.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 12).

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e l'accantonamento relativo al Ministero degli esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 15 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

5. 206. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Milgoli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 9, lettera b) sopprimere il numero 12 (riduzione stanziamenti ISFOL).

Conseguentemente dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

« 9-bis. È ridotto di un importo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 30 milioni di euro per l'anno 2009 e a 30 milioni di euro per l'anno 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

5. 207. Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 9, lettera b) sopprimere il numero 14).

5. 209. D'Antoni, Capodicasa, Marini, Oliverio, Causi.

Al comma 10 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 10-bis. È ridotto di un importo pari a 24 milioni di euro l'accantonamento per l'anno 2008 relativo al Ministero della solidarietà sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

5. 212. Cera, Ciccanti.

Al comma 10, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 10-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, sono ridotti in maniera lineare per un importo complessivo pari a 24 milioni di euro ».

5. 213. Di Pietro, Di Giuseppe, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 10, sopprimere la lettera a).

- 5. 214.** Di Pietro, Di Giuseppe, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 10, sopprimere la lettera b).

- 5. 215.** Boccia, Vico.

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: è soppressa aggiungere le seguenti: fatti salvi i fondi già erogati e accreditati sul conto corrente dell'OSL (organo straordinario di liquidazione) da parte del Ministero dell'Interno.

- 5. 216.** Franzoso, Sisto, Distaso, Divella, Savino, Fucci, Di Cagno Abbrescia, Vitali, Donato Bruno.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, è ridotto di 14,9 milioni per l'anno 2008 e 20 milioni per l'anno 2009 ».

Al comma 2, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e dalla disposizione di cui al comma 1-bis.

- 5. 217.** Damiano, Calvisi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 12.

- 5. 218.** Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:

« 12-bis. L'articolo 4, comma 2-sexies del DL 209/2002 convertito con modificazioni dalla L. 265/2002 si interpreta nel senso che « L'ingiunzione costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati è per disporre il fermo dei beni mobili registrati appartenenti agli stessi e il pignoramento nelle diverse forme previste dalla legge ».

- 5. 219.** Causi.

TIT. 1.

Sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: Disposizioni urgenti in materia fiscale.

- Tit. 1.** Baretta, Fluvi.